



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 11 gennaio 2012 - n. 59

Indizione del referendum regionale consultivo per il mutamento della denominazione del Comune di Godiasco, in Provincia di Pavia, in Godiasco Salice Terme . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2866

Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2011. . . . . 4

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 12 gennaio 2012 - n. 71

Presidenza - Sede Territoriale di Sondrio - D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 art. 114 – Approvazione definitiva del progetto di gestione del bacino di Valgrosina (impianto idroelettrico di Grosio) in territorio del Comune di Grosio (SO) della società A2A s.p.a. . . . . 9

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 12 gennaio 2012 - n. 106

Approvazione progetto sperimentale di Master rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Master universitario di I° livello in Security Specialist presentato da Cefriel S. Cons.R.L. . . . . 11

##### Decreto dirigente unità organizzativa 13 gennaio 2012 - n. 119

Approvazione progetto sperimentale di Master rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Master universitario di I° livello in «It Governance» presentato da Cefriel S. Cons.R.L. . . . . 12

##### Decreto dirigente unità organizzativa 13 gennaio 2012 - n. 121

Approvazione progetto sperimentale di dottorato di ricerca rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Dottorato «Tecnologie Ottiche adattive terrestri per applicazioni spaziali, un'applicazione Lidar» presentato da Politecnico di Milano . . . . . 13

##### Decreto dirigente unità organizzativa 13 gennaio 2012 - n. 133

Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata» di cui al d.d.s n. 7086 del 9 luglio 2009, integrato con il d.d.s n. 7579 del 22 luglio – Rifinanziamento importo € 300.000,00. . . . . 14

#### D.G. Sistemi verdi e paesaggio

##### Comunicato regionale 9 gennaio 2012 - n. 1

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla d.g.r. 2848/2011 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (art. 43 comma 8, l.r. 31/2008) . . . . . 15

#### D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

##### Comunicato regionale 12 gennaio 2012 - n. 6

Apertura termini per i nuovi accreditamenti degli enti non profit che si occupano del servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale . . . . . 37

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**D.G. Agricoltura****Decreto direttore generale 13 gennaio 2012 - n. 142**

Rettifica e integrazione del decreto d.g. Agricoltura n. 93 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. Agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 'Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006'" . . . . . 38

**D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione****Decreto dirigente unità organizzativa 10 gennaio 2012 - n. 46**

Approvazione del bando "FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione" - Linea 6 internazionalizzazione del fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) in attuazione della d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 . . . . . 40

**D.G. Ambiente, energia e reti****Decreto dirigente unità organizzativa 9 gennaio 2012 - n. 33**

Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici . . . . . 53

**Decreto dirigente unità organizzativa 11 gennaio 2012 - n. 55**

Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Riccomassimo, in Comune di Bagolino (BS). Proponente: Consorzio elettrico di Storo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . 62

**Decreto dirigente unità organizzativa 11 gennaio 2012 - n. 56**

Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Serio, in Comune di Villa di Serio (BG). Proponente: CO. BE. MA Business s.r.l. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. r. 5/2010 . . . . . 63

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 11 gennaio 2012 - n. 59

**Indizione del referendum regionale consultivo per il mutamento della denominazione del Comune di Godiasco, in Provincia di Pavia, in Godiasco Salice Terme**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 0093 «Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. IX/251 del 29 luglio 2011, con la quale è stato stabilito di effettuare il referendum consultivo sul progetto di legge stesso;

Visto l'art. 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 25, comma 2, e 53 dello Statuto regionale;

Viste la l. r. 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) e la l. r. 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l. r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. r. n. 34/1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della già citata l. r. 34/1983, le spese relative agli adempimenti spettanti al Comune, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal Comune medesimo e rimborsate dalla Regione;

Vista la lettera n. 89650 del 19 settembre 2011 con la quale il Dirigente della U.O. Coordinamento delle Sedi territoriali ha chiesto al Sindaco del Comune di Godiasco e al Prefetto di Pavia di comunicare eventuali impedimenti per l'effettuazione della consultazione referendaria nei giorni 4, 11 e 18 marzo 2012;

Viste le lettere prot. n. 5749 del 23 settembre 2011 del Comune di Godiasco e prot. n. 8994 del 14 dicembre 2011 della Prefettura di Pavia, con le quali detti Enti hanno comunicato che non esistono impedimenti per l'effettuazione della consultazione nei giorni suddetti;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 11 marzo 2012 ;

DECRETA

1. è indetto per il giorno 11 marzo 2012 il referendum consultivo relativo al progetto di legge n. 0093 «Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quella di Godiasco Salice Terme»;

2. la data di effettuazione del referendum è comunicata al Sindaco di Godiasco, al Prefetto di Pavia, al Presidente della Corte d'appello di Milano e al Presidente della commissione elettorale mandamentale interessate;

3. partecipano al referendum gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l'elezione del Consiglio regionale e residenti nel comune di Godiasco;

4. il quesito referendario è così formulato:

“Volete che il comune di Godiasco (PV) sia denominato Godiasco Salice Terme?”;

5. le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 10 marzo 2012;

le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 di domenica 11 marzo 2012 e terminano alle ore 21.00 dello stesso giorno;

le operazioni di scrutinio non compiute entro le ore 24.00 del giorno della votazione, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, sono rinviate alle ore 8.00 del giorno successivo;

6. le spese relative agli adempimenti spettanti al Comune, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal Comune stesso e rimborsate dalla Regione;

7. il Sindaco del Comune di Godiasco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto;

8. il presente atto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2866****Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2011**

### LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi regionali:

- 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamata la d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura» (PRS) che evidenzia la necessità di concepire politiche di welfare che realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale, in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato, spostando il baricentro dall'offerta alla domanda;

Visto il Piano Operativo 7 «Promuovere un modello di welfare comunitario partecipato, innovativo e sostenibile» e in particolare l'obiettivo operativo 7.2.4 «Coordinamento della programmazione sociale territoriale 2012-2014 e rilevazione della spesa sociale» che prevede l'avvio del nuovo ciclo di programmazione;

Preso atto della d.g.r. 16 novembre 2011 n. 2505 «Approvazione del documento: Un welfare della conoscenza e della sostenibilità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014» con cui Regione Lombardia definisce i principi, le strategie, gli strumenti e l'assetto del prossimo ciclo di programmazione, promuovendo una programmazione territoriale che sviluppi:

- una programmazione integrata affinché i diversi strumenti di programmazione locale siano coordinati fra loro e rispondano in un'ottica globale ai bisogni della famiglia;
- la ricomposizione delle risorse non solo finanziarie ma anche personali e relazionali;
- la valorizzazione delle reti esistenti e l'attivazione di nuove sinergie;

Visto in particolare il paragrafo 2.2.4 dell'allegato 1 della sopra citata delibera in cui si afferma che l'anno 2012 è considerato un anno di transizione verso il nuovo modello e di accompagnamento agli ambiti da parte di Regione Lombardia;

Preso atto della nota del 4 novembre 2011 prot. n. G1.2011.0013602 indirizzata ai componenti dei Tavoli regionali di consultazione (Soggetti del Terzo settore, Enti gestori, Organizzazioni sindacali, Enti locali, Aziende sanitarie locali, Aziende di servizi alla persona) con cui la d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale comunica la decisione di sostenere gli Ambiti, in questa fase di transizione, prevedendo il trasferimento del F.N.P.S. 2011 (utilizzo 2012) per quota capitaria per una programmazione locale innovativa, coerente con la programmazione regionale, come previsto dalle Linee di indirizzo per il triennio 2012-2014;

Ritenuto quindi opportuno ripartire agli attuali 98 Ambiti Territoriali le risorse del F.N.P.S. 2011 secondo il criterio della quota capitaria;

Valutato inoltre che, a seguito dei nuovi Accordi di Programma la cui sottoscrizione è prevista entro il 31 marzo 2012, la composizione degli Ambiti Territoriali potrebbe modificarsi, in quanto le Linee di indirizzo per il triennio 2012-2014 promuovono la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più ambiti, afferenti alla stessa Azienda sanitaria locale, in un'ottica quindi sovra distrettuale;

Dato atto che, qualora l'attuale assetto degli Ambiti Territoriali sia modificato dalla sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma, si procederà alle variazioni delle assegnazioni che si renderanno necessarie, fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento destinato agli Ambiti territoriali;

Preso atto che le modalità di utilizzo del F.N.P.S. 2011, specificate nei paragrafi successivi, sono state presentate a ANCI - Lombardia dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

F.N.P.S. 2011

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l'art. 20 riguardante disposizioni per la

determinazione e il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

- art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;
- art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore;
- l'art. 46, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione e che le stesse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 giugno 2011, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2011 pari a € 25.269.642,37;

Preso atto che la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» all'art. 1, comma 129, lett.g bis ) determina l'esclusione delle risorse del F.N.P.S. 2011 sia in termini di competenza che di cassa dal Patto di Stabilità, nel limite di 200 milioni di euro;

Preso atto che le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2011, assegnate alla Regione Lombardia, sono state interamente erogate alla regione e sono disponibili sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

Considerato che il citato decreto ministeriale del 17 giugno 2011, agli artt. 4 e 5, prevede che eventuali risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del F.N.P.S. per l'anno 2011 saranno ripartite alle Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al decreto medesimo;

Stabilito di destinare le risorse del F.N.P.S. 2011, complessivamente pari a € 25.269.642,37, per € 20.000.000,00 agli Ambiti Territoriali di associazione dei comuni per l'attuazione dei piani di zona e per € 5.269.642,37 alla regione di cui:

- € 5.072.642,37 in capo alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale per gli interventi previsti da leggi di settore nazionali ad attuazione regionale, quali gli interventi di natura sociosanitaria di lotta alla droga previsti dal d.p.r. 309/90, la realizzazione e prosecuzione di iniziative sperimentali e innovative di rilevanza regionale con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà, alle persone non autosufficienti e alle persone disabili, il sostegno del sistema informativo sociale regionale e degli osservatori regionali e provinciali e il finanziamento della gestione amministrativa dei programmi affidati alle ASL, ripartito in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente con provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- € 197.000,00 in capo alla Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e Comunicazione (DC REIC) della Presidenza quale Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, afferto al F.N.P.S.;

Ricordato che alle ASL sono affidati i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati per gli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria di cui al d.p.r. n. 309/90 - legge 45/99, relativamente e per il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione ex d.lgs. n. 286/98 - legge 40/98;

Stabilito pertanto di procedere all'assegnazione agli Ambiti Territoriali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2011, complessivamente pari a € 20.000.000,00, ripartite per quota capitaria, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui € 60.000,00, pari allo 0,3%, destinati agli Ambiti Territoriali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

Ritenuto, vista la riduzione delle risorse e la necessità di garantire nel tempo il sostegno ai servizi e interventi e alle progettualità inserite nella programmazione locale, di autorizzare gli Ambiti

Territoriali a utilizzare gli eventuali residui maturati sulle precedenti gestioni nel triennio di programmazione 2012-2014;

Precisato che le risorse del F.N.P.S., assegnate con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento che, unitamente al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2012 per la realizzazione della programmazione sociale a livello locale;

Ritenuto opportuno di subordinare l'erogazione delle risorse del F.N.P.S. agli Ambiti Territoriali all'effettiva sottoscrizione degli Accordi di Programma prevista entro il 31 marzo 2012;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento pari a € 25.269.642,37, sono state interamente erogate alla regione e sono disponibili per € 25.072.642,37 sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5660 e per € 197.000,00 sull'U.P.B. 1.1.0.2.82 capitolo 6230 per attività di competenza della DG REIC, del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di assegnare le risorse del F.N.P.S. 2011 agli Ambiti Territoriali di associazione dei comuni e alle A.S.L., secondo le rispettive competenze, al fine di garantire un'efficace programmazione zonale e una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità della programmazione, in attuazione delle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona per il triennio 2012-2014;

2. di destinare le risorse del F.N.P.S. 2011, complessivamente pari a € 25.269.642,37, per € 20.000.000,00 agli Ambiti Territoriali di associazione dei comuni per l'attuazione dei piani di zona e per € 5.269.642,37 alla regione di cui:

- € 5.072.642,37 in capo alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale per gli interventi previsti da leggi di settore nazionali ad attuazione regionale, quali gli interventi di natura sociosanitaria di lotta alla droga previsti dal d.p.r. 309/90, la realizzazione e prosecuzione di iniziative sperimentali e innovative di rilevanza regionale con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà, alle persone non autosufficienti e alle persone disabili, il sostegno del sistema informativo sociale regionale e degli osservatori regionali e provinciali e il finanziamento della gestione amministrativa dei programmi affidati alle ASL, ripartito in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente con provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- € 197.000,00 in capo alla Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e Comunicazione (DC REIC) della Presidenza quale Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, afferito al F.N.P.S.;

3. di procedere all'assegnazione agli attuali Ambiti Territoriali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2011, complessivamente pari a € 20.000.000,00 ripartite per quota capitaria, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui € 60.000,00 pari allo 0,3%, destinati agli Ambiti Territoriali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

4. di stabilire che, qualora l'attuale assetto degli Ambiti Territoriali sia modificato dalla sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma, si procederà alle variazioni delle assegnazioni che si renderanno necessarie, fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento destinato agli Ambiti territoriali;

5. di autorizzare gli Ambiti Territoriali a utilizzare gli eventuali residui maturati sulle precedenti gestioni nel triennio di programmazione 2012-2014;

6. di subordinare l'erogazione delle risorse del F.N.P.S. agli Ambiti Territoriali all'effettiva sottoscrizione degli Accordi di Programma prevista entro il 31 marzo 2012;

7. di dare atto che le risorse assegnate con il presente provvedimento pari a € 25.269.642,37 sono disponibili per € 25.072.642,37 sull'U.P.B. 2.1.0.2.87 capitolo 5660 e per € 197.000,00 sull'U.P.B. 1.1.0.2.82 capitolo.6230 per attività di competenza della DC REIC, del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il segretario: Marco Pilloni

Tabella 1

## RIPARTIZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011

Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse per ambito	Totale risorse da FNPS
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	3.160,00	63.209,00	66.369,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	10.012,00	200.244,00	210.256,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	-	305.575,00	305.575,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	-	288.276,00	288.276,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	-	97.226,00	97.226,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	-	166.290,00	166.290,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	-	151.305,00	151.305,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	-	221.122,00	221.122,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	314,00	263.273,00	263.587,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	3.185,00	63.712,00	66.897,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	4.367,00	87.340,00	91.707,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	3.514,00	107.630,00	111.144,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALME'	4.009,00	105.053,00	109.062,00
301	ASL DI BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	4.440,00	88.810,00	93.250,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	-	236.774,00	236.774,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	-	115.283,00	115.283,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	-	129.600,00	129.600,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	-	193.139,00	193.139,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	-	197.663,00	197.663,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	-	399.395,00	399.395,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO DI GARDA -SALO'	-	246.412,00	246.412,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	-	119.887,00	119.887,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO OGLIO OVEST	-	189.878,00	189.878,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	-	110.393,00	110.393,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	399,00	152.387,00	152.786,00
302	ASL DI BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	-	229.365,00	229.365,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	-	4.264,00	4.264,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI CANTU'	-	145.002,00	145.002,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI COMO	-	295.932,00	295.932,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI DONGO	-	35.432,00	35.432,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI ERBA	-	145.947,00	145.947,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	-	114.281,00	114.281,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	-	75.464,00	75.464,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	-	177.774,00	177.774,00
303	ASL DI COMO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	-	202.152,00	202.152,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	-	80.104,00	80.104,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	-	329.279,00	329.279,00
304	ASL DI CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	-	321.663,00	321.663,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	4.120,00	108.276,00	112.396,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI LECCO	-	334.941,00	334.941,00
305	ASL DI LECCO	DISTRETTO DI MERATE	-	240.704,00	240.704,00
306	ASL DI LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO-LODI-SANT'ANGELO LODIGIANO	-	472.725,00	472.725,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	-	92.196,00	92.196,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	-	129.409,00	129.409,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	-	313.922,00	313.922,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	-	93.951,00	93.951,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	-	107.924,00	107.924,00
307	ASL DI MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	-	97.863,00	97.863,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO COMUNE DI MILANO	-	2.662.174,00	2.662.174,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	-	282.212,00	282.212,00
308	ASL DI MILANO	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	-	259.207,00	259.207,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI ABBiateGRASSO	-	160.520,00	160.520,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	-	140.366,00	140.366,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	-	234.116,00	234.116,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	-	386.943,00	386.943,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	-	372.948,00	372.948,00
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	-	252.402,00	252.402,00

Cod. ASL	ASL	AMBITO DISTRETTUALE	Fondo per la montagna (0,3 %)	Risorse per ambito	Totale risorse da FNPS
309	ASL DI MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	-	342.524,00	342.524,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	-	98.380,00	98.380,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	-	231.536,00	231.536,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	-	218.773,00	218.773,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO DI TREZZO SULL'ADDA	-	81.375,00	81.375,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	-	165.635,00	165.635,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	-	111.396,00	111.396,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	-	184.548,00	184.548,00
310	ASL DI MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	-	146.595,00	146.595,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	-	300.263,00	300.263,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI DESIO	-	393.864,00	393.864,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI MONZA	-	341.362,00	341.362,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI SEREGNO	-	316.629,00	316.629,00
311	ASL DI MONZA E BRIANZA	DISTRETTO DI VIMERCATE	-	356.114,00	356.114,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	-	82.977,00	82.977,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	-	69.539,00	69.539,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CERTOSA	-	145.358,00	145.358,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	-	91.639,00	91.639,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	-	114.565,00	114.565,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	-	87.328,00	87.328,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	-	206.837,00	206.837,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	-	168.279,00	168.279,00
312	ASL DI PAVIA	DISTRETTO DI VOGHERA	-	135.875,00	135.875,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	2.479,00	49.588,00	52.067,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	2.496,00	49.914,00	52.410,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	4.704,00	94.091,00	98.795,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	2.291,00	115.912,00	118.203,00
313	ASL DI SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	1.070,00	58.764,00	59.834,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	-	100.616,00	100.616,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	-	104.593,00	104.593,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	-	164.382,00	164.382,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	-	131.160,00	131.160,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	-	246.085,00	246.085,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI LAVENO CITTIGLIO	-	144.681,00	144.681,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI LUINO	-	111.113,00	111.113,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	-	188.543,00	188.543,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	-	101.259,00	101.259,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	-	141.269,00	141.269,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	-	110.920,00	110.920,00
314	ASL DI VARESE	DISTRETTO DI VARESE	-	231.265,00	231.265,00
315	ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	9.440,00	205.120,00	214.560,00

**60.000,00 19.940.000,00 20.000.000,00**

**Tabella 2**  
**DIREZIONE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE**  
**ASSEGNAZIONE del FONDO NAZIONALE per le POLITICHE SOCIALI ANNO 2011**

<b>N.</b>	<b>ASL</b>	<b>Fondo per la montagna (0,3 %)</b>	<b>Risorse per ambiti distrettuali (quota capitaria)</b>	<b>Totale ambiti distrettuali da FNPS</b>
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = (A + B)</b>
301	BERGAMO	33.001,00	2.209.065,00	2.242.066,00
302	BRESCIA	399,00	2.320.176,00	2.320.575,00
303	COMO	-	1.196.248,00	1.196.248,00
304	CREMONA	-	731.046,00	731.046,00
305	LECCO	4.120,00	683.921,00	688.041,00
306	LODI	-	472.725,00	472.725,00
307	MANTOVA	-	835.265,00	835.265,00
308	MILANO	-	3.203.593,00	3.203.593,00
309	MILANO 1	-	1.889.819,00	1.889.819,00
310	MILANO 2	-	1.238.238,00	1.238.238,00
311	MONZA E BRIANZA	-	1.708.232,00	1.708.232,00
312	PAVIA	-	1.102.397,00	1.102.397,00
313	SONDRIO	13.040,00	368.269,00	381.309,00
314	VARESE	-	1.775.886,00	1.775.886,00
315	VALLECAMONICA-SEBINO	9.440,00	205.120,00	214.560,00
<b>TOTALE ASL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.940.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>



## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 12 gennaio 2012 - n. 71

**Presidenza - Sede Territoriale di Sondrio - D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 art. 114 - Approvazione definitiva del progetto di gestione del bacino di Valgrosina (impianto idroelettrico di Grosio) in territorio del Comune di Grosio (SO) della società A2A s.p.a.**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale», in particolare l'art. 114, che prevede che il Progetto di Gestione sia approvato dalla Regione, previo parere dell'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in particolare l'art. 14 e seguenti della stessa, con le successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'istituto della Conferenza dei Servizi, al fine di semplificare le procedure amministrative;
- la legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2005 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Leggi di semplificazione 2004» ed in particolare all'art. 7 che ha disciplinato la Conferenza dei Servizi nei procedimenti di competenza della Regione Lombardia;

Atteso che fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4, del d.lgs. 152/2006 continua ad applicarsi il d.m. 30 giugno 2004 «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo»;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», in particolare il combinato disposto degli articoli 4 e 17 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza;
- i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Considerato che:

- con decreto n. 7306 del 27 giugno 2006 è stato approvato il Progetto di Gestione del bacino di Valgrosina della Società A2A s.p.a.;
- con decreto Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio n. 222 del 18 gennaio 2011 è stato approvato il Progetto di Gestione del bacino di Valgrosina - revisione 1, datato luglio 2010 a firma del Dr. G. Gentili e del Dr. A. Romanò - Società Graia Srl, limitatamente ad un periodo fino al 31 dicembre 2011;
- con nota A2A del 7 novembre 2011 prot. n. 2011-A2A-015132-P, la Società chiede la rimozione del vincolo temporale di validità del Progetto di Gestione stesso fissato nel sopra menzionato decreto;
- con nota n. 7519 del 21 marzo 2006 la d.g. Reti e Servizi di pubblica Utilità della Regione Lombardia ha fornito alla Sede Territoriale indicazioni circa le procedure da applicarsi per l'approvazione del Progetto di Gestione, individuando la procedura della Conferenza dei Servizi quale «strumento più adeguato per valutare correttamente gli interessi pubblici espressi da ciascuno degli Enti interessati dagli effetti derivanti dal progetto di gestione»;
- con il verbale del Comitato Legislativo del 27 febbraio 2006, allegato alla precitata nota, è stato precisato che la normativa da prendere in considerazione nell'ipotesi della fluitazione è quella sulle acque e non quella sui rifiuti, salvaguardando comunque i principi comunitari di precauzione e partecipazione;
- con nota prot. n. Q1.2007.0014835, Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha fornito indicazioni circa le procedure e le competenze riguardo l'iter di approvazione dei progetti di gestione;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ARPA Lombardia prevede che la Sede Territoriale possa avvalersi del supporto tecnico di ARPA Lombardia per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;

- con decreto della Regione Lombardia n. 11726 del 2 dicembre 2011 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione definitiva del Progetto di Gestione del bacino di Valgrosina (impianto idroelettrico di Grosio) in territorio del Comune di Grosio, della Società A2A s.p.a.;
- in data 22 dicembre 2011 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi convocata dalla Sede Territoriale di Sondrio con nota prot. N. AE11.2011.0004855 del 5 dicembre 2011;

Preso atto:

- del verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22 dicembre 2011 e che ha determinato:
  - a. di approvare la richiesta di rimozione di vincolo temporale al decreto di approvazione del Progetto di Gestione della diga di Valgrosina;
  - b. di rimanere in attesa del piano operativo specifico che chiarisca i dettagli circa le modalità di intervento e i monitoraggi da effettuarsi, comprese le batimetrie pre e post svaso;
  - c. che tutte le indicazioni contenute nel d.d.u.o. n. 222 del 18 gennaio 2011, ad eccezione del vincolo temporale, rimangano valide;
  - d. che contestualmente al piano operativo specifico venga fornita documentazione che analizzi dettagliatamente possibili alternative sia dal punto di vista del periodo, che delle modalità gestionali;
- del parere di ARPA Lombardia - U.O. Servizio Idrografico assunto al Protocollo Regionale n. AE11.2011.0005082 del 22 dicembre 2011;

DECRETA

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di approvare in via definitiva il Progetto di Gestione del bacino di Valgrosina - Revisione 1, datato luglio 2010, della Società A2A SPA, in territorio del Comune di Grosio (SO), presentato con nota n. 2010-A2A-014965 in data 19 luglio 2010;
2. che prima di effettuare ogni manovra la Società dovrà presentare un piano operativo specifico che chiarisca i dettagli circa le modalità di intervento e i monitoraggi da effettuarsi, comprese le batimetrie pre e post svaso e contestualmente venga fornita documentazione che analizzi dettagliatamente possibili alternative sia dal punto di vista del periodo, che delle modalità gestionali; gli stessi dovranno essere approvati dal gruppo di lavoro costituito dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
3. di stabilire che le attività di coordinamento faranno capo a Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio;
4. che sarà obbligo della Società A2A s.p.a.:
  - a. rispettare integralmente le modalità e le procedure indicate nel progetto;
  - b. non pregiudicare, indipendentemente dalla finalità e dalla tipologia delle operazioni da effettuare, gli usi in atto a valle dell'invaso, e rispettare gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione distrettuale del fiume Po;
  - c. prima dell'inizio delle manovre previste dal progetto, concordare le modalità e i tempi di trasmissione dei dati di monitoraggio delle operazioni;
  - d. comunicare, anche a mezzo fax e/o e-mail, con congruo anticipo (tempo minimo di preavviso 20 giorni) l'inizio e la durata delle operazioni:
    - alla Sede Territoriale di Sondrio;
    - all'ARPA Lombardia e alla Provincia di Sondrio, al fine di permettere il controllo diretto sulle stazioni di monitoraggio delle letture e per eventuali prescrizioni in loco;
    - al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Digue di Milano, al fine di consentire sopralluoghi ed ispezioni;
    - a tutte le imprese edili operanti sui corsi d'acqua interessati dall'operazione di fluitazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - e. concordare con Regione Lombardia le modalità e le procedure per l'eventuale sospensione delle operazioni, che dovrà effettuarsi nel minor tempo possibile;
  - f. in previsione di danno ambientale rispettare quanto contenuto negli art. 304 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

- g. provvedere, in ogni tempo a sua cura e spese, all'adozione di tutti quei provvedimenti che Regione Lombardia riterrà necessari, od anche solo convenienti, per esigenze idrauliche, per la pubblica incolumità e per la tutela del corpo idrico recettore;
- h. eseguire, al termine delle operazioni di vaso, gli accertamenti del caso (ciclo completo delle misure, ispezione accurata delle sponde e del paramento di monte e degli organi di scarico gallerie comprese, ecc..) e relazionare in merito al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano e a Regione Lombardia, allegando dettagliata documentazione;
- i. adeguare il Progetto di Gestione a quanto sarà previsto nelle Direttive Nazionali o Regionali in relazione ai criteri per la progettazione, l'esecuzione e il controllo dei progetti di gestione degli invasi;
- j. fornire, nell'eventualità di un'operazione di spurgo e/o svuotamento, in sede di approvazione del piano operativo, ad ARPA Lombardia, qualora ne facesse richiesta, una relazione idrologica a supporto della scelta del periodo e della tipologia di manovra effettuata, oltre al piano di monitoraggio delle portate, redatto in accordo con il suddetto Ufficio, che faranno parte integrante del piano operativo stesso;
5. che, qualora Regione Lombardia, ricevuta la comunicazione dell'inizio dell'operazione, ritenesse, anche su segnalazione di ARPA, le condizioni idrologiche del periodo inadatte per il corretto svolgimento della manovra per scarsità delle portate d'acqua relative ai corpi idrici naturali ed ai canali potenzialmente sfruttabili per una corretta diluizione del sedimento fluitato, avrà facoltà di bloccare o sospendere le operazioni; il blocco delle operazioni, per la protezione e tutela dell'ecosistema, potrà avvenire pure a manovra in corso, indipendentemente dal volume di sedimenti ancora da fluitare;
6. che la portata massima in uscita dalla diga, prevista nel corso delle operazioni di vaso, non deve superare la massima portata transitabile in alveo a valle dell'opera di sbarramento, di cui al punto B della circolare p.c.m. 13 dicembre 1995 n. DSTN/2/22806;
7. che il campionamento del patrimonio ittico con verifica della qualità, quantità e composizione del popolamento e il campionamento del macrobenthos verranno effettuati nelle stazioni di monitoraggio e con le modalità indicate dalla Provincia di Sondrio e da ARPA Lombardia;
8. che il concessionario dovrà adoperarsi per mantenere la completa pervietà dello scarico di fondo a fini di sicurezza operativa dell'opera di sbarramento;
9. che Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di istituire un Osservatorio per il monitoraggio durante tutto il periodo delle operazioni di vaso. Tale istituto sarà composto dalla Sede Territoriale di Sondrio, dalla Provincia di Sondrio, da ARPA Lombardia e dalla Società A2A s.p.a.;
10. di dare atto che l'Amministrazione regionale sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o richiesta da parte di terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti dal Progetto approvato;
11. di provvedere alla notifica del presente decreto all'interessato ai sensi della normativa vigente, trasmissione di copia dello stesso a tutti gli enti convocati alla conferenza dei servizi e pubblicazione sul BURL.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) con sede in Roma entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente u.o. della  
sede territoriale di Sondrio  
Alessandro Nardo

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.u.o. 12 gennaio 2012 - n. 106**

**Approvazione progetto sperimentale di Master rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Master universitario di 1° livello in Security Specialist presentato da Cefriel S. Cons.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Visti:

- Il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. che, all'art. 50, istituisce l'«Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione»;
- la legge del 6 agosto 2008 n. 133, che all'art. 23 ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03, per il conseguimento dei titoli di Dottore di ricerca;
- il d.lgs. 167/2011 «Testo unico dell'apprendistato» ed in particolare l'art. 5 -Apprendistato di alta formazione e ricerca che prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato per il conseguimento di Titoli di studio universitari e dell'Alta formazione compresi i dottorati di ricerca, in vigore dal 25 novembre 2011;
- l'art. 7 comma 6 del succitato d.lgs. 167/2011 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 50 del succitato d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 e s.m.i.;

Rilevato che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «D.lgs. 167/2011-T.U. Apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio» prevede che i contratti di apprendistato di alta formazione di cui all'art. 5 del suddetto d.lgs. 167/2011, in assenza di regolamentazioni regionali, possono essere attivati mediante apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che modifica ed integra il d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10393» Approvazione Avviso per la Sperimentazione di Master (di I e II livello) e Dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03» ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011;

Visto inoltre il d.d.u.o. del 14 ottobre 2011 n. 9437 che modifica il citato decreto d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10395, prevedendo l'allocazione delle risorse dal POR FSE 2007-2013 -Asse I- Adattabilità- Obiettivo specifico a) - Categoria di spesa 62)- U.P.B. 7.4.0.237 cap 7286, all' U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al «POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013- Manuale per la rendicontazione a costi reali»;

Richiamato il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che stabilisce che i contratti di apprendistato devono essere stipulati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011 e che rimangono in essere i contratti precedenti già stipulati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03;

Preso atto che il suddetto decreto prevede i criteri di ammissibilità dei progetti e che le domande sono ammesse finanziate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili per tipologia di percorso (Master e Dottorati di ricerca);

Preso atto inoltre che l'Allegato A) del suddetto decreto prevede che l'istruttoria di ammissibilità venga effettuata dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro con periodicità mensile;

Verificato che con atto del 7 febbraio 2011 prot. E1.2011.0058197 del Dirigente UO lavoro è stato nominato un nucleo di valutazione, che prevede il coinvolgimento della DG Industria Artigianato edilizia e Cooperazione, per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento, agli atti della Direzione IFL;

Verificato che il progetto « Master Universitario di 1° livello in Security Specialist» presentato da Cefriel S. Cons.R.L. è pervenuto in data 18 novembre 2011 Prot. E1.2011.0554276;

Preso atto delle risultanze dei lavori del nucleo di valutazione per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento del 9 gennaio 2012, che ha verificato la rispondenza ai criteri di ammissibilità e alle percentuali massime e minime per macrocategoria di spesa del Piano dei Conti presentato con quanto stabilito nell'Avviso;

Valutato di assumere le suddette risultanze, di cui al Verbale del 9 gennaio 2012 agli atti della Dg IFL, di ammettere a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di «Master Universitario di 1° livello in Security Specialist» per l'importo pari a € 130.000,00;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

Dato atto di procedere all'impegno e liquidazione del primo acconto, previsto dal d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415, a seguito della verifica della documentazione prevista per l'avvio del progetto e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale;

### DECRETA

1. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale Master Universitario di 1° livello in Security Specialist presentato da Cefriel S. Cons.R.L., a finanziamento per l'importo di € 130.000,00 che trova adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.formazione.regione.lombardia.it>

Il dirigente uo lavoro  
Francesco Foti

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**D.d.u.o. 13 gennaio 2012 - n. 119**  
**Approvazione progetto sperimentale di Master rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Master universitario di I° livello in «It Governance» presentato da Cefriel S. Cons.R.L.**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Visti:

- Il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. che, all'art. 50, istituisce l'«Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione»;
- la legge del 6 agosto 2008 n. 133, che all'art. 23 ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03, per il conseguimento dei titoli di Dottore di ricerca;
- il d.lgs. 167/2011 «Testo unico dell'apprendistato» ed in particolare l'art. 5 -Apprendistato di alta formazione e ricerca che prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato per il conseguimento di Titoli di studio universitari e dell'Alta formazione compresi i dottorati di ricerca, in vigore dal 25 novembre 2011;
- l'art.7 comma 6 del succitato d.lgs. 167/2011 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 50 del succitato d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 e s.m.i.;

Rilevato che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto» d.lgs. 167/2011-T.U. Apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio- prevede che i contratti di apprendistato di alta formazione di cui all'art. 5 del suddetto d.lgs. 167/2011, in assenza di regolamentazioni regionali, possono essere attivati mediante apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che modifica ed integra il d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10393» Approvazione Avviso per la Sperimentazione di Master (di I e II livello) e Dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03» ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011;

Visto inoltre il d.d.u.o. del 14 ottobre 2011 n. 9437 che modifica il citato decreto d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10395, prevedendo l'allocazione delle risorse dal POR FSE 2007-2013 -Asse I- Adattabilità- Obiettivo specifico a) - Categoria di spesa 62)- U.P.B. 7.4.0.237 cap 7286, all' U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al «POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013- Manuale per la rendicontazione a costi reali»;

Richiamato il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che stabilisce che i contratti di apprendistato devono essere stipulati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011 e che rimangono in essere i contratti precedenti già stipulati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03;

Preso atto che il suddetto decreto prevede i criteri di ammissibilità dei progetti e che le domande sono ammesse finanziate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili per tipologia di percorso (Master e Dottorati di ricerca);

Preso atto inoltre che l'Allegato A) del suddetto decreto prevede che l'istruttoria di ammissibilità venga effettuata dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro con periodicità mensile;

Verificato che con atto del 7 febbraio 2011 prot. E1.2011.0058197 del Dirigente UO lavoro è stato nominato un nucleo di valutazione, che prevede il coinvolgimento della DG Industria Artigianato edilizia e Cooperazione, per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento, agli atti della Direzione IFL;

Verificato che il progetto «Master Universitario di I° livello in It Governance» presentato da Cefriel S. Cons.R.L. è pervenuto in data 18 novembre 2011 Prot. E1.2011.0554282;

Preso atto delle risultanze dei lavori del nucleo di valutazione per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento del 9 gennaio 2012, che ha verificato la rispondenza ai criteri di ammissibilità e alle percentuali massime e minime per macrocategoria di spesa del Piano dei Conti presentato con quanto stabilito nell'Avviso;

Valutato di assumere le suddette risultanze, di cui al Verbale del 9 gennaio 2012 agli atti della Dg IFL, di ammettere a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di Master

Universitario di I° livello in «It Governance» per l'importo pari a € 160.000,00;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

Dato atto di procedere all'impegno e liquidazione del primo acconto, previsto dal d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415, a seguito della verifica della documentazione prevista per l'avvio del progetto e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento, per le motivazioni indicate in premessa, la domanda per il progetto sperimentale Master Universitario di I° livello in «It Governance» presentato da Cefriel S. Cons.R.L., per l'importo di € 160.000,00 che trova adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.formazione.regione.lombardia.it>

Il dirigente della u.o. lavoro  
Francesco Foti

**D.d.u.o. 13 gennaio 2012 - n. 121**  
**Approvazione progetto sperimentale di dottorato di ricerca rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415. Dottorato «Tecnologie Ottiche adattive terrestri per applicazioni spaziali, un'applicazione Lidar» presentato da Politecnico di Milano**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Visti:

- il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. che, all'art. 50, istituisce l'«Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione»;
- la legge del 6 agosto 2008 n. 133, che all'art. 23 ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03, per il conseguimento dei titoli di Dottore di ricerca;
- il d.lgs. 167/2011 «Testo unico dell'apprendistato» ed in particolare l'art. 5 -Apprendistato di alta formazione e ricerca che prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato per il conseguimento di Titoli di studio universitari e dell'Alta formazione compresi i dottorati di ricerca, in vigore dal 25 novembre 2011;
- l'art. 7 comma 6 del succitato d.lgs. 167/2011 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 50 del succitato d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 e s.m.i.;

Rilevato che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «D.lgs. 167/2011-T.U. Apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio» prevede che i contratti di apprendistato di alta formazione di cui all'art. 5 del suddetto d.lgs. 167/2011, in assenza di regolamentazioni regionali, possono essere attivati mediante apposite convenzioni stipulate da singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che modifica ed integra il d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10393 «Approvazione Avviso per la Sperimentazione di Master (di I e II livello) e Dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03» ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011;

Visto inoltre il d.d.u.o. del 14 ottobre 2011 n. 9437 che modifica il citato decreto d.d.u.o. del 14 ottobre 2010 n. 10395, prevedendo l'allocazione delle risorse dal POR FSE 2007-2013 -Asse I- Adattabilità- Obiettivo specifico a) - Categoria di spesa 62)- U.P.B. 7.4.0.237 cap 7286, all' U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al «POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013- Manuale per la rendicontazione a costi reali»;

Richiamato il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415 che stabilisce che i contratti di apprendistato devono essere stipulati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011 e che rimangono in essere i contratti precedenti già stipulati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 276/03;

Preso atto che il suddetto decreto prevede i criteri di ammissibilità dei progetti e che le domande sono ammesse finanziate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili per tipologia di percorso (Master e Dottorati di ricerca);

Preso atto inoltre che l'Allegato A) del suddetto decreto prevede che l'istruttoria di ammissibilità venga effettuata dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro con periodicità mensile;

Verificato che con atto del 7 febbraio 2011 prot. E1.2011.0058197 del Dirigente UO lavoro è stato nominato un nucleo di valutazione, che prevede il coinvolgimento della DG Industria Artigianato edilizia e Cooperazione, per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento, agli atti della Direzione IFL;

Verificato che il progetto di dottorato titolo «Tecnologie ottiche adattive terrestri per applicazioni spaziali, un'applicazione LIDAR» presentato da Politecnico di Milano è pervenuto in data 12 dicembre 2011 prot. E1. 2011.0566631;

Preso atto delle risultanze dei lavori del nucleo di valutazione per l'istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali e delle domande di finanziamento del 9 gennaio 2012, che ha verificato la rispondenza ai criteri di ammissibilità e alle percentuali massime e minime per macrocategoria di spesa del Piano dei Conti presentato con quanto stabilito nell'Avviso;

Valutato di assumere le suddette risultanze, di cui al Verbale del 9 gennaio 2012 agli atti della dg IFL, di ammettere a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di dottorato dal Titolo «Tecnologie ottiche adattive terrestri per applicazioni spaziali, un'applicazione LIDAR» presentato da Politecnico di Milano per l'importo di € 12.280,00;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

Dato atto di procedere all'impegno e liquidazione del primo acconto, previsto dal d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12415, a seguito della verifica della documentazione prevista per l'avvio del progetto e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX<sup>a</sup> Legislatura regionale;

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento, per le motivazioni indicate in premessa, a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di dottorato dal Titolo «Tecnologie ottiche adattive terrestri per applicazioni spaziali, un'applicazione Lidar» presentato da Politecnico di Milano, per l'importo di € 12.280,00 che trova adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.formazione.regione.lombardia.it>

Il dirigente della u.o. lavoro  
 Francesco Foti

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**D.d.u.o. 13 gennaio 2012 - n. 133****Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata» di cui al d.d.s n. 7086 del 9 luglio 2009, integrato con il d.d.s n. 7579 del 22 luglio - Rifinanziamento importo € 300.000,00**

## IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167/2011 «Testo unico dell'apprendistato» ed in particolare:

- l'art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'offerta formativa pubblica;
- l'art. 7 comma 7 del d.lgs. n. 167/2011 che dispone un periodo transitorio di non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regolazioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «d.lgs. n. 167/2011 - Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio»;

## Richiamati:

- il d.d.u.o. dell'Autorità di Gestione del 18 agosto 2008 n. 8747 che, nell'allegato B) «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno formativo 2008-2009) - Indirizzi generali di sistema», ha previsto azioni formative a carattere sperimentale di interesse regionale e tra queste uno specifico intervento formativo per i tutor aziendali;
- il d.d.s. del 9 luglio 2009 n. 7086 avente ad oggetto: «Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata»;
- il d.d.s. del 22 luglio 2009 n. 7579 avente ad oggetto: «Integrazioni al d.d.s del 9 luglio n. 7086 - Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata»;
- il d.d.u.o. del 10 novembre 2010 n. 11354 avente come oggetto: rifinanziamento dell' «Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata» di cui al d.d.s n. 7086 del 9 luglio 2009, integrato con il d.d.s n. 7579 del 22 luglio - per un'importo € 300.000,00
- il d.d.u.o. del 25 maggio 2011 n. 4713 avente come oggetto: Rifinanziamento dell' «Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata» di cui al d.d.s n. 7086 del 9 luglio 2009, integrato con il d.d.s n. 7579 del 22 luglio - per un'importo € 300.000,00;

## Considerato

- l'esito positivo di tale azione regionale, che ha visto l'utilizzo di tutte le risorse disponibili degli avvisi sopra richiamati, e che molte richieste continuano a pervenire da parte delle aziende;
- l'esigenza di fornire alle aziende l'opportunità di formare i soggetti che svolgono il ruolo di raccordo con il sistema formativo fornendo loro competenze connesse alla necessità di rendere tracciabile la formazione sia interna che esterna all'impresa;
- che tali competenze facilitano il ruolo formativo delle imprese supportandole nel l'assunzione di responsabilità della formazione degli apprendisti assunti;

Valutata pertanto l'esigenza di rifinanziare per il periodo di regime transitorio, di cui al succitato art. 7 d.lgs. 167/2011, l' «Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: Promozione dell'offerta formativa e procedure per l'accesso alla formazione finanziata» - con risorse pari a € 300.000,00 a valere sulla quota regionale delle risorse destinate all'apprendistato, di cui al cap. 5249 che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 Luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

## DECRETA

1. di rifinanziare l'«Avviso per i tutor aziendali nei percorsi di apprendistato: promozione dell'offerta formativa e procedure per

l'accesso alla formazione finanziata» di cui al d.d.s n. 7086 del 9 luglio 2009, integrato con il d.d.s n. 7579 del 22 luglio 2009, destinando la somma di € 300.000,00, che trova copertura finanziaria a valere sul capitolo di bilancio UPB 2.2.2.2.13.5249 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa a seguito della reiscrizione ex art. 50 l.r. 34/78;

2. di provvedere con successivi atti all'impegno e alla liquidazione delle risorse;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it).

Il dirigente u.o. lavoro  
Francesco Foti

---

## D.G. Sistemi verdi e paesaggio

**Comunicato regionale 9 gennaio 2012 - n. 1**

**Testo coordinato della d.g.r. 675/2005 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla d.g.r. 2848/2011 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (art. 43 comma 8, l.r. 31/2008)**

La deliberazione di Giunta regionale n. 2848 del 29 dicembre 2011 ha apportato modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» (art. 43 comma 8, l.r. 31/2008). Il punto 3 del dispositivo della d.g.r. 9/2848/2011 prevede che la competente D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio assuma le necessarie iniziative per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del testo della d.g.r. 675/2005, coordinato con le modifiche e le integrazioni approvate dalla deliberazione in parola.

In applicazione della predetta deliberazione e per agevolare la lettura, si riporta il testo coordinato della deliberazione di Giunta regionale 675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» (art. 43 comma 8, l.r. 31/2008) con le modifiche e le integrazioni approvate dalla d.g.r. 9/2848/2011.

Il dirigente struttura foreste  
Roberto Carovigno

— • —

TESTO COORDINATO DELLA D.G.R. N. VIII/675/2005 DOPO LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON D.G.R. IX/2848/2011

**Criteria per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi  
(d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)**

*Approvati con d.g.r. 8/675/2005*

*e successivamente modificati con d.g.r. 8/2024/2006, 8/3002/2006 e 9/2848/2011  
"Valore del soprassuolo" aggiornato con d.d.g. n. 16117/2007 e d.d.g. 13143/2010*

**INDICE**

**1) Introduzione**

- 1.1) Premessa
- 1.2) Principali riferimenti normativi
- 1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari
- 1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica
  - 1.4.a) Esonero dall'autorizzazione paesaggistica
- 1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica
- 1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale

**2) Criteria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco**

- 2.1) Criteria e limiti per il rilascio delle autorizzazioni
  - 2.1.a) Conservazione della biodiversità
  - 2.1.b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi
  - 2.1.c) Tutela del paesaggio
  - 2.1.d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale
  - 2.1.e) Criteria provvisori locali
- 2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
  - 2.2.a) Competenze territoriali
  - 2.2.b) Documentazione da presentare
  - 2.2.c) Albo delle opportunità di compensazione
  - 2.2.d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione
  - 2.2.e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali
  - 2.2.f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province e delle comunità montane
  - 2.2.g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico
  - 2.2.h) Competenze professionali
- 2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

**3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF**

- 3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

**4) Interventi compensativi in generale**

- 4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione
- 4.2) Coefficienti di boscosità
- 4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi
  - 4.3.a) Ubicazione degli interventi compensativi
  - 4.3.b) Materiali vegetali
  - 4.3.c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali
  - 4.3.d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti
  - 4.3.e) Compatibilità con la normativa in tema di aiuti di stato
- 4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità
  - 4.4.a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico
  - 4.4.b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale
  - 4.4.c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio
  - 4.4.d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina
- 4.5) Casi particolari di trasformazione
  - a) Sentieri, piste forestali e ciclabili
- 4.6) Trasformazioni temporanee del bosco
- 4.7) Soprassuoli residuali

**5) I costi degli interventi compensativi**

- 5.1) I rapporti di compensazione
- 5.2) La determinazione dei costi
  - 5.2.a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità
  - 5.2.b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità
  - 5.2.c) Il costo del soprassuolo
  - 5.2.d) Il costo del suolo
- 5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo
  - 5.3.a) Disposizioni particolari per le aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"
  - 5.3.b) Utilizzo delle economie nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"
  - 5.3.c) Utilizzo delle economie nelle aree con "elevato coefficiente di boscosità"
  - 5.3.d) Utilizzo delle economie relative alla maggiorazione per la "monetizzazione"



5.4) Le cauzioni

#### 6) La trasformazione in assenza di PIF

- 6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF
- 6.2) Determinazione del rapporto di compensazione
- 6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 43, comma 6, della l.r. 31/2008 e delle piste ciclabili

#### 7) La trasformazione in presenza di PIF

- 7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"
- 7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni
- 7.3) Individuazione degli interventi compensativi
- 7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità
- 7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi
- 7.6) Verifica della compatibilità col PIF

#### 8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

- 8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti
- 8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi
- 8.3) Piani culturali e di manutenzione degli interventi compensativi

#### 9) Norme transitorie e finali

- 9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso
- 9.2) Monitoraggio
- 9.3) Adeguamenti dei costi

#### Appendice n. 1 - calcolo del rapporto di compensazione

- Stima del valore biologico del bosco
- Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco

#### Appendice n. 2 - specie utilizzabili

#### Appendice n. 3 - esempi applicativi

#### Appendice n. 4 - monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate

#### Appendice n. 5 - monitoraggio degli interventi compensativi realizzati

## 1) Introduzione

### 1.1) Premessa

In questi ultimi decenni, il bosco ha assunto un'importanza sempre crescente e sono state approvate specifiche norme per la sua tutela. Nel 1923, il Regio Decreto 3267 ha istituito il "vincolo per scopi idrogeologici" a tutela dei boschi e dei terreni «che, per effetto di forme di utilizzazione .... possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» e il "vincolo per altri scopi" a favore dei «boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali» e dei boschi utili «per ragioni di difesa militare».

Nel 1939 la l. 1497 ha previsto l'apposizione del "vincolo paesaggistico" su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche; vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi. Nel 1985, con la l. 431 "Legge Galasso", il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l'esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, degli «interventi culturali o inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi», disposizione che è stata causa di diversi contenziosi legati soprattutto al taglio a raso del bosco.

Nel 1976, in Lombardia la l.r. n° 8 ha sottoposto ad autorizzazione «qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ossia trasformazione nell'uso dei boschi», creando di fatto una sorta di "vincolo forestale" che precede di 9 anni quello della Legge Galasso.

Nel 2001, il d.lgs. 227 ha precisato la natura degli interventi culturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi per il cambio di destinazione d'uso del suolo boscato, denominato "trasformazione del bosco". Tale d.lgs. dispone che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere autorizzata «in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale». Insomma, il "vincolo paesaggistico" deve tener conto non solo degli aspetti estetici del paesaggio, ma anche di quelli forestali, naturalistici, idrogeologici, igienici ed ambientali e ciò pone le premesse per un **procedimento unico** per l'autorizzazione al disboscamento.

Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco questa molteplicità di funzioni, ha disposto che in caso di rilascio di autorizzazioni alla "trasformazione del bosco" sia necessario effettuare interventi di natura compensativa, a carico del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni.

Con la d.g.r. 13900/2003, Regione Lombardia ha regolamentato l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco, fornendo le prime norme applicative dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Gli obblighi imposti dal d.lgs. 227/2001 sono stati ripresi dalla recente l.r. 31/2008 e adattati alla realtà lombarda, dove il bosco nelle aree montane è abbondante, in espansione e soggetto ad abbandono culturale, mentre nelle aree di pianura e nei principali fondovalle è scarso e in lenta diminuzione.

L'art. 43 della l.r. 31/2008 dispone che la Giunta regionale emani specifici criteri volti a regolamentare sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia tempi, modalità e costi degli interventi compensativi che ne scaturiscono.

L'art. 80 della l.r. 12/2005, che sostituisce la l.r. 18/1997, affida alle sole province e comunità montane la funzione di rilasciare, in tutti i casi, l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 (che sostituisce la l. 1497/1939 e la l. 431/1985).

Si noti che l'autorizzazione trattata dall'art. 43 della l.r. 31/2008 non è l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005, ma un'ulteriore autorizzazione "forestale", analoga a quella che era prevista dalla l.r. 8/1976. La presente deliberazione intende pertanto dare applicazione a quanto previsto dall'art. 43 della l.r. 31/2008 e chiarire parallelamente i dubbi applicativi legati al precedente provvedimento del 2003. Ulteriore obiettivo, incrementare la qualità degli interventi compensativi.

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

tivi e trasformarli in **opportunità di miglioramento ambientale** del territorio.

## 1.2) Principali riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1912 "Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali";
- Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in particolare articolo 4;
- D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare la parte terza "Beni paesaggistici", articoli 142, 146, 149 e 159;
- L.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare articoli 42, 43, 47, 48 e 50;
- L.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", in particolare articolo 80;
- D.g.r. n. VI/6586 in data 19 dicembre 1995 "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione";
- D.g.r. n. VII/29567 in data 1 luglio 1997 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia";
- D.g.r. n. VII/48740 in data 29 febbraio 2000 "Direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica";
- D.g.r. n. VII/2571 in data 11 novembre 2000 "Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica";
- D.g.r. n. VII/7728/2008 "Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale";
- D.g.r. n. VII/13900/2003 "Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4)", sostituita dalla presente deliberazione.

## 1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari

L'art. 43, comma 1, della l.r. 31/2008 afferma che «si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale».

Pertanto, la trasformazione del bosco non è legata al taglio di alberi, quanto alla destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. La superficie oggetto di trasformazione, in altre parole, può essere costituita da una radura, assimilata a bosco ai sensi di legge, dove si trova semplicemente vegetazione arbustiva o erbacea oppure suolo forestale nudo. Appare evidente che il cambio di destinazione d'uso di una qualsiasi fattispecie considerata bosco è considerato "trasformazione", anche se non comporta taglio di alberi o arbusti, come il caso in cui in una radura si costruisce una villetta<sup>1</sup> o se una porzione del bosco fosse destinata a giardino.

Analogamente, non costituiscono "trasformazione del bosco" né il taglio a raso, né gli altri tagli di utilizzazione, né altri interventi di gestione selvicolturale quando condotti in osservanza delle norme forestali: art. 6 del d.lgs. 227/2001, art. 50 della l.r. 31/2008, r.r. 5/2007 "Norme forestali regionali". Ovviamente, in taluni casi potrà essere prescritta la "rinnovazione artificiale" del bosco, mediante la messa a dimora di alberelli o arbusti, ma ciò non deve essere confuso con un rimboschimento compensativo.

Si ricorda che l'art. 149, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 42/2004 dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica «gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio». Le trasformazioni legate a cave, discariche, elettrodotti, condotte sotterranee, scarpate stradali, gallerie, sentieri eccetera sono trattati nel seguente paragrafo 4.5.

Si ricorda che gli interventi previsti dal r.r. 5/2007 non comportano trasformazione del bosco.

Ai fini della presente d.g.r., i termini "trasformazione del bosco" e "disboscamento" sono sinonimi.

## 1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 può essere accordata solo successivamente al rilascio, da parte delle province, dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall'art. 43 della l.r. 31/2008 e dalla presente d.g.r. assolvono anche gli obblighi imposti dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione paesaggistica si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

### 1.4.a) Esonero dall'autorizzazione paesaggistica

Si ricorda che l'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 definisce alcuni interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

«1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.»

È opportuna al riguardo una precisazione relativamente agli "interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale", poiché non è sempre agevole stabilire con certezza se talune fattispecie di intervento, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, alterino o meno l'assetto idrogeologico del territorio.

Le precisazioni che seguono forniscono una interpretazione, richiamando le disposizioni regionali in materia forestale, allo scopo di fugare dubbi interpretativi che possano dar adito a comportamenti disomogenei sul territorio da parte degli Enti forestali.

<sup>1</sup> La superficie trasformata in questo caso è pari alla superficie fondiaria utilizzata per l'intervento (casa ed eventuale giardino).

L'art. 44 comma 6 della l.r. 31/2008 demanda a Regione Lombardia la definizione delle caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, possono essere realizzati previa comunicazione agli enti competenti senza rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (articoli 1 e 7 r.d. 3267/1923).

Regione Lombardia, nell'approvare le "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007 - art. 2), ha precisato che alcuni interventi (tagli piante, estirpo ceppaie, piste forestali temporanee, manutenzione ordinaria di strade agro-silvo-pastorali ecc.), se eseguiti in conformità alle disposizioni forestali, sono considerati intervento di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli e quindi possono essere realizzati senza autorizzazione paesaggistica.

Ma il tema più rilevante riguarda la possibilità di considerare la trasformazione da suolo boscato a prato o pascolo come "irrilevante" dal punto di vista dell'assetto idrogeologico del territorio e, conseguentemente, senza che sia obbligatorio il rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.

Ne conseguirebbe che, se non è necessario il rilascio di tale autorizzazione, poiché le opere sono considerate irrilevanti sulla stabilità dei suoli e quindi non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, non risulterebbe necessaria nemmeno l'autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149 del d.lgs. 42/2004).

Al riguardo pare opportuno fare riferimento ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) che, in base alla l.r. 31/2008, art. 43 comma 4, devono individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione d'uso da bosco ad altro uso del suolo è permessa e individuare i necessari interventi compensativi. I criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale (d.g.r. 7728/2008) stabiliscono che i PIF delimitino, fra l'altro, le aree in cui è permessa la trasformazione d'uso con finalità agricola con modalità "areale", ossia delimitando le aree idonee al recupero dell'attività agricola e stabilendo un limite, in ettari o in percentuale, di superficie boscata trasformabile.

Tale delimitazione deve essere operata anche tenendo conto della qualità paesaggistica dei boschi prevedendo, ad esempio, che le aree ove sia possibile procedere a trasformazioni da bosco a prato o pascolo riguardino esclusivamente soprasuoli boscati di "neoformazione" ed escludendo, in ogni caso, qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola) per un periodo di almeno venti anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari).

Pertanto non risulta necessaria l'acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica per quelle trasformazioni classificate dai PIF di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" (secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008), in quanto prevedono:

- a) la trasformazione di boschi classificabili come "neoformazioni" al momento dell'approvazione del PIF;
- b) un limite quantitativo di aree trasformabili nel periodo di validità del piano stesso;
- c) un utilizzo agricolo dei terreni trasformati come prato o pascolo o altra copertura erbacea permanente;
- d) l'esonero totale dagli interventi compensativi per la trasformazione d'uso del bosco.
- e) che la trasformazione non debba comportare opere civili (es. edificio, strada) né impermeabilizzazioni del suolo;
- f) il vincolo dell'utilizzo agricolo dei suoli trasformati, escludendo qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola), per un periodo di almeno vent'anni, con obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo stesso sul registro dei beni immobiliari.

Nel caso di PIF già approvati o con parere regionale già formulato, l'ente che lo ha redatto dichiara, con proprio provvedimento dirigenziale, la sussistenza della qualifica di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" delle trasformazioni che rispondono in pienezza ai requisiti sopra elencati.

Sempre in forza del già richiamato articolo 149, sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica la realizzazione di opere di antincendio boschivo previste dai piani antincendio, quali le piazzole di atterraggio o le vasche di raccolta d'acqua.

## 1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica

L'autorizzazione alla trasformazione del suolo ai sensi dall'art. 44 della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923 è contestuale al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, salvo nei casi in cui le due autorizzazioni fossero rilasciate da due enti differenti; in questo caso l'autorizzazione alla trasformazione del suolo precede quella della trasformazione del bosco.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

## 1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale

La l.r. 31/2008 prevede un ruolo chiave del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") nella definizione sia dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia degli interventi compensativi che ne conseguono.

Si deve tuttavia specificare che a tal fine per "piani di indirizzo forestale" devono intendersi esclusivamente quelli approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/2004 o quelli che tengano conto delle prescrizioni contenute nei "criteri provvisori per la redazione dei piani di indirizzo forestale" approvati con d.g.r. 13899/2003: infatti i piani pregressi non classificavano i boschi in base alla possibilità di essere trasformati né in base agli interventi compensativi necessari in caso di autorizzazione alla trasformazione.

I presenti criteri sostituiscono quanto stabilito nel paragrafo 2 H dell'allegato n° 1 alla d.g.r. 13899/2003.

## 2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco

### 2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni

Sia il d.lgs. 227/2001 (art. 4, c. 2), sia la l.r. 31/2008 (art. 43, c. 2) dispongono che la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi «compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale».

Pertanto, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta da valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

Tale valutazione dovrà essere svolta nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale o, qualora i PIF non siano ancora stati approvati o siano scaduti, durante l'iter del procedimento amministrativo a seguito di istanza di trasformazione del bosco.

Nelle aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.), tutti gli interventi di trasformazione del bosco sono soggetti a valutazione di incidenza, salvo diversa previsione dei piani di gestione.

Da sottolineare che la l.r. 31/2008 obbliga alla valutazione di possibili alternative nel caso di trasformazioni del bosco da autorizzare

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

con provvedimento della Provincia. Tale precauzione deve peraltro essere obbligatoriamente effettuata anche per le autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

Si ricorda infine che l'art. 43, comma 5 della l.r. 31/2008 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa».

La presente direttiva pertanto definisce sia le modalità con le quali i PIF devono stabilire criteri e limiti alla trasformazione, sia i criteri e i limiti da adottare in assenza di PIF.

### 2.1.a) Conservazione della biodiversità

Con la trasformazione del bosco non si deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).

Il PIF inserisce i boschi elencati nei seguenti punti 1) e 2) fra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi oggetto di sole trasformazioni speciali", salvo la possibilità di realizzare reti di pubblica utilità oppure opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico o altri limitati casi eccezionali opportunamente e validamente motivati.

1) Boschi appartenenti ai seguenti **tipi forestali** considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea":

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
- tutti i tipi appartenenti alla categoria delle Mughete;
- Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali
- Querceto di rovere e farnia del pianalto
- Querceto primitivo di rovere su falda detritica
- Querceto di farnia dei dossi sabbiosi
- Querceto di farnia dei greti ciottolosi
- Querceto di farnia con olmo
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici
- Querceto primitivo di roverella a scotano
- Lecceta primitiva
- Saliceto a *Salix glabra*
- Saliceto a *Salix caprea*
- Saliceto a *Salix cinerea*
- Saliceto di greto
- Formazioni di pioppo bianco
- Alneto di ontano nero tipico
- Alneto di ontano nero di impluvio
- Alneto di ontano nero perilacuale
- Alneto di ontano bianco
- Tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli)
- Abietetò esalpico
- Larici-cembreto con abete rosso
- Pinete di pino silvestre planiziale
- Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici submontana.

2) Boschi inseriti nel registro regionale dei **boschi da seme** (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n. 2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il PIF sia mancante o scaduto e contemporaneamente manchino anche i "Criteri provvisori locali" di cui al successivo paragrafo e), i boschi appartenenti ai tipi forestali elencati nei predetti punti 1) e 2) possono essere trasformati **solo per le motivazioni** di cui all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008.

I PIF devono vietare o limitare fortemente le trasformazioni in particolare per i boschi:

- a) appartenenti ai tipi "climax" che, nel territorio dell'ente forestale, sono rari o scarsamente rappresentati (<5% della superficie boschiva), quali ad esempio le cerrete, i querceti di rovere, le faggete e le cembrete;
- b) che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali") o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell'Oltrepò" o come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi".
- c) classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000.

Si ricorda che l'art. 25, comma 7 bis (Rinnovazione artificiale) del r.r. 5/2007 dispone: «L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.»

### 2.1.b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell'art. 44 della l.r. 31/2008. Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

### 2.1.c) Tutela del paesaggio

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.

Il PIF deve limitare o vietare la trasformazione dei boschi espressamente vincolati da decreti di cui all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002,

n. 137).

### 2.1.d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale

Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

È necessario salvaguardare i nuovi boschi creati coi contributi pubblici, quali i regolamenti dell'Unione Europea 2080/1992, 1257/1999, 1698/2005, le così dette "grandi foreste di pianura", i "sistemi verdi", nonché in generale i nuovi boschi creati a seguito di misure di compensazione e di mitigazione.

Salvo eccezioni limitate e motivate (es. reti di pubblica utilità oppure opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico), tali boschi devono pertanto essere classificati dal PIF fra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi in cui sono permesse le sole trasformazioni speciali" (cfr d.g.r. 8/7728/2008).

Si ricorda comunque che rimboschimenti e imboschimenti sono classificati bosco dalla l.r. 31/2008 e pertanto l'eventuale autorizzazione alla trasformazione di questi nuovi boschi dovrà essere accompagnata da congrue misure di compensazione. Inoltre, rimboschimenti e imboschimenti, ai fini della trasformazione del bosco, devono essere considerati boschi d'alto fusto, nella misura prevista dall'art. 23 comma 3 del r.r. 5/2007 e s.m.i..

### 2.1.e) Criteri provvisori locali

Nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettaglino quelli elencati nel presente paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi.

## 2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

### 2.2.a) Competenze territoriali

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'ente locale competente ai sensi della l.r. 31/2008, ossia:

- agli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
- alle Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve;
- alle Province per il restante territorio.

Nel caso di richieste di trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF (art. 43, c. 5, l.r. 31/2008), la cui autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, l'istanza deve essere presentata all'ente forestale sopra elencato, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.

### 2.2.b) Documentazione da presentare

L'istanza, da presentare in una copia per ciascun ente forestale interessato nel procedimento (vedi paragrafi seguenti), di cui una originale in bollo<sup>2</sup>, deve contenere la seguente documentazione allegata:

- 1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal d.p.r. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47), relativa a:
  - titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici);
  - scopo per il quale viene richiesta la trasformazione.
- 2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso di lavori pubblici);
- 3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;
- 4) planimetria catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento, prodotta - se tecnicamente possibile - in un'unica tavola;
- 5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente o asseverazione di conformità urbanistica redatta dal progettista;
- 6) descrizioni sintetiche del bosco da trasformare e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;
- 7) in caso di obbligo di interventi compensativi, il "**progetto di compensazione proposta**", ossia un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato (vedi successivo paragrafo 2.2.d) proponente gli interventi compensativi e costituito da:
  - relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
  - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
  - computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;
  - computo metrico<sup>3</sup> degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
  - piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.
- 8) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell'esecuzione degli stessi, all'intervento sostitutivo dell'ente pubblico;
- 9) eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezzi regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezzi approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 7) e 8) non è necessaria qualora si proceda alla "monetizzazione" degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.

Per le trasformazioni con finalità di ripristino delle attività agricole esonerate dall'esecuzione degli interventi compensativi è sufficiente presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Qualora sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica per il disboscamento, oppure qualora questa non debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, è sufficiente presentare il solo originale dell'istanza, con i relativi allegati, con una copia qualora l'istanza stessa debba essere trasmessa alla Provincia per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

L'ente istruttore può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo oppure, in caso di interventi semplici e di scarso impatto ambientale, esonerare il richiedente dalla presentazione di documentazione che ritiene superflua.

<sup>2</sup> Alla data di approvazione della presente deliberazione è necessaria una marca da bollo da 14,62 €.

<sup>3</sup> Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari a n volte quella trasformata, oppure a monetizzare in base a precisi valori.

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

Ogni singolo ente interessato dal procedimento può chiedere documentazione integrativa una sola volta. La richiesta di documentazione integrativa sospende i termini per il rilascio del provvedimento.

**2.2.c) Albo delle opportunità di compensazione**

Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.

Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l'imboschimento.

Pertanto, tali soggetti possono presentare alle province, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali delle **proposte** relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima ("stime di fattibilità") dei costi da sostenere.

L'Ente, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di "Albo delle opportunità di compensazione"; questi ultimi possono richiedere all'Ente di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell'Albo.

Inoltre, i progetti inseriti nell'albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale. In questo caso l'ente forestale stabilisce autonomamente come individuare le proposte da finanziare in via prioritaria.

**2.2.d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione**

L'ente competente effettua un'istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:

- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Tale valutazione avviene:

- in assenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale" descritta nel paragrafo 6.1;
- in presenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale semplificata" descritta nel paragrafo 7.6.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia stata ancora rilasciata, l'ente gestore del parco o della riserva trasmette alla Provincia l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.a) e nel frattempo continua l'iter di valutazione dell'istanza di trasformazione del bosco.

Il rilascio dell'autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) l'approvazione, da parte dell'ente competente, del "progetto di compensazione proposta", la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all'autorizzazione.

L'ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al "progetto di compensazione proposta". La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza in caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; in caso contrario i quarantacinque giorni decorrono dalla data di ricevimento dell'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. L'ente forestale, al fine di ridurre l'impatto sulla fauna selvatica, può prescrivere che il taglio e lo sradicamento del bosco debbano avvenire con particolari precauzioni o solo in determinati periodi.

L'autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all'art. 50, c. 7, della l.r. 31/2008

Per ulteriori disposizioni relative all'iter procedurale in caso di assenza o presenza di PIF si rimanda ai seguenti paragrafi 6 e 7.

**2.2.e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali**

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di un ente gestore di parco o riserva regionale, l'istanza di autorizzazione con i relativi allegati, deve essere presentata all'ente in cui si trova il bosco.

L'ente gestore del parco e l'ente gestore della riserva regionale, prima di pronunciarsi sulla domanda di trasformazione del bosco, dovranno chiedere alla provincia o alla comunità montana competente per territorio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.a) allegando una copia dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

Se la provincia o la comunità montana non rilasciano l'autorizzazione paesaggistica, l'ente gestore del parco e della riserva regionale non possono rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione del bosco di propria competenza e procedono all'archiviazione della relativa pratica, dandone immediata comunicazione motivata al richiedente.

Se, invece, la provincia o la comunità montana rilasciano l'autorizzazione paesaggistica, (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.a) l'ente gestore del parco o della riserva regionale procede all'istruttoria di competenza, rilasciando un unico provvedimento amministrativo valido per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 per la trasformazione d'alto fusto in assenza di PIF.

**2.2.f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province e delle comunità montane**

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della provincia o della comunità montana, la richiesta con relativi allegati deve essere presentata soltanto a tale ente.

Le province e le comunità montane rilasciano un **unico provvedimento amministrativo** valido sia per l'autorizzazione paesaggistica (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.1) che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 per la trasformazione d'alto fusto in assenza di PIF.

In questo caso tutti i provvedimenti in parola devono essere emessi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

**2.2.g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico**

Se il bosco da trasformare è sottoposto al vincolo di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923, il richiedente è tenuto a presentare, per ogni comune interessato dalla trasformazione, una copia in più della istanza e della corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione.

La provincia, la comunità montana o l'ente gestore dei parchi e delle riserve regionali che riceve la richiesta di trasformazione trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, copia dell'istanza e della corografia su CTR ai singoli comuni interessati.

Il Comune pubblica l'istanza di autorizzazione all'Albo Pretorio per 15 giorni in modo da consentire la presentazione di eventuali opposizioni. Inoltre, fornisce alla provincia (in ogni caso) e alla comunità montana o ente gestore dei parchi e delle riserve regionali le informazioni relative agli aspetti idrogeologici e alle prescrizioni contenute negli studi geologici comunali, predisposti ai sensi della normativa vigente.

L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico è rilasciata nel rispetto dell'art. 7 del regio decreto 3267/1923, dell'art. 44 della l.r. 31/2008 ed in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008.

Nel caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione idrogeologica, è necessario presentare anche il progetto dell'opera per la cui realizzazione è necessario il rilascio di detta autorizzazione.

L'ente adotta procedure amministrative comuni e rilascia un **unico provvedimento amministrativo** valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

### 2.2.h) Competenze professionali

La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboschimento o rimboschimento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi<sup>4</sup>. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

### 2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l'altro:

- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle "monetizzazioni".

## 3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF

### 3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

L'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 dispone: «...[omissis]... Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
  - b) viabilità agro-silvo-pastorale;
  - c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
  - d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
  - e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
- e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.»

Si precisa che, ai fini della trasformazione del bosco, non sono considerati "alto fusto"<sup>5</sup> gli arbusteti, mughete comprese.

L'istanza di autorizzazione, con relativi allegati, deve essere presentata alla comunità montana o all'ente gestore di parco o riserva regionale competente.

Nel caso di presentazione di istanza di trasformazione di bosco presso una ente gestore di parco o riserva, entro venti giorni, trasmetteranno l'istanza con relativo progetto accompagnate con un parere in merito alla trasformazione del bosco ed agli interventi compensativi proposti all'ente (provincia o comunità montana) che deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.a). Qualora abbia inviato l'istanza alla comunità montana, quest'ultima in caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica trasmetterà l'istanza alla provincia per l'iter di trasformazione del bosco.

Nel caso di presentazione di istanza di trasformazione di bosco presso una comunità montana, la trasmissione alla provincia della copia dell'istanza col parere sopra citato avverrà subito dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.4.a) che sarà contestuale al rilascio dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo.

In caso di esistenza di vincolo idrogeologico, l'ente che riceve l'istanza seguirà le procedure indicate al paragrafo 2.2.g).

La comunità montana o l'ente gestore del parco o della riserva regionale nel cui territorio si trova il bosco da trasformare è competente per l'accertamento tecnico degli interventi compensativi, per l'esecuzione diretta degli interventi sostitutivi in caso di mancata, incompleta o imperfetta esecuzione da parte del richiedente e per l'introito delle cauzioni e delle "monetizzazioni", con conseguente esecuzione degli interventi sostitutivi.

## 4) Interventi compensativi in generale

<sup>4</sup> In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

<sup>5</sup> La definizione di bosco d'alto fusto o "fustaia" (i due termini sono sinonimi) è contenuta nell'allegato A (Definizioni - Glossario) del r.r. 5/2007 e s.m.i. Fustaia: soprassuolo forestale in cui almeno il 70 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da alberi originatisi da seme. In tale definizione sono esclusi i boschi di neoformazione di qualunque natura e composizione, i cespuglieti, gli arbusteti e le pinete di pino mugo arbustivo (var. rostrata). Si tenga inoltre presente che i boschi di neoformazione (che in base al glossario del r.r. 5/2007 sono boschi formatisi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni) non rientrano nella definizione di bosco d'alto fusto, anche se l'art. 23 comma 3 del r.r. 5/2007 dispone che, in alcuni casi, essi debbano essere avviati a fustaia, ossia in caso di taglio selvicolturale debbano essere gestiti secondo le regole del bosco d'alto fusto. In altre parole, non sono intrinsecamente fustaia in quanto sono formazioni non gestite, ma in caso di gestione selvicoltura attiva devono essere gestiti a fustaia; per quanto concerne le procedure di trasformazione, i boschi di neoformazione non sono da considerarsi fustaia.

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

#### 4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m<sup>2</sup>, come già stabilito nella d.g.r. 13900/2003.

Limitatamente al territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 (in ambo i casi anche se compresi in aree protette), la predetta soglia è elevata a 2.000 (duemila) m<sup>2</sup> nel caso di:

- a) opere di pubblica utilità<sup>6</sup>;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;

e a 500 (cinquecento) m<sup>2</sup> nel caso di:

- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata e può essere confermata o ridotta dal piano di indirizzo forestale.

In caso di assenza di piano di indirizzo forestale, l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 20.000 (ventimila) m<sup>2</sup>, qualora l'intervento di trasformazione del bosco sia contemporaneamente:

- finalizzato all'eliminazione della colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive in terreni agricoli abbandonati da non oltre 30 anni;
- finalizzato al recupero dell'uso agricolo del terreno, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, per almeno 20 anni;
- ricompreso in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
- eseguito nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002, oppure in comuni classificati "collina" da ISTAT ricadenti in aree con "elevato coefficiente di boscosità".

L'elevazione della soglia a ventimila m<sup>2</sup> si applica alle aree protette solo se non in contrasto con quanto stabilito dal piano territoriale del parco o dal piano di gestione della riserva (art. 17 l.r. 86/1983 e s.m.i.).

#### 4.2) Coefficienti di boscosità

L'art. 43 c. 4 della l.r. 31/2008 prevede interventi compensativi differenziati a seconda del fatto che il "coefficiente di boscosità" dell'area in cui si trova il bosco oggetto di trasformazione sia elevato o insufficiente. La definizione di coefficiente di boscosità è in funzione della definizione dettagliata di bosco, come prevede l'art. 42, c. 7, della l.r. 31/2008.

I coefficienti di boscosità sono stabiliti con d.g.r. n° 8/2024/2006.

#### 4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi

L'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008 dispone: «Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

- nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, specifiche "attività selvicolturali" ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 31/2008, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 47 e 59;
- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.»

La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerati interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, piste da sci, cave, discariche eccetera.

Qualora per la realizzazione di interventi compensativi sia necessario procedere alla trasformazione di superfici a bosco, tale compensazione non è a sua volta soggetta ad ulteriori interventi compensativi.

L'individuazione delle aree con elevato coefficiente di boscosità e delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità è avvenuta con d.g.r. 8/2024/2006.

#### 4.3.a) Ubicazione degli interventi compensativi

Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:

- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.

In Lombardia esistono tre bacini idrografici primari, quello del Po, che occupa la quasi totalità della Regione, e quelli dell'Inn - Danubio e del Reno, che occupano alcuni settori circoscritti della provincia di Sondrio. Peraltro, in tali aree, con elevato coefficiente di boscosità, gli interventi compensativi non si eseguono attraverso rimboschimenti e imboschimenti e pertanto non si pone il problema di rispettare il bacino idrografico.

In ogni caso, gli interventi compensativi devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia e di preferenza in aree in prossimità

<sup>6</sup> La soglia di 1.000 m<sup>2</sup> deve essere riferita all'intera opera dichiarata di pubblica utilità.



del bosco distrutto oppure poste nello stesso bacino secondario (degli affluenti del Po).

È possibile realizzare gli interventi compensativi anche fuori dal territorio dell'ente locale di competenza, previo accordo fra gli enti interessati. In caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con elevato coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi delle **attività selvicolturali** che possono essere realizzati in tutto il territorio regionale.

In caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi **imboschimenti e rimboschimenti** che possono essere realizzati solamente in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", ovunque ubicate in Lombardia.

Rimboschimenti ed imboschimenti devono prioritariamente ricongiungere cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza. Sono realizzati preferibilmente all'interno di aree protette, di siti natura 2000 o della rete ecologica regionale o provinciale, anche se esterni al territorio amministrativo dell'ente forestale.

Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

#### 4.3.b) Materiali vegetali

Le regole per l'utilizzo del materiale vegetale sono contenute nell'art. 51 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali).

#### 4.3.c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

L'art. 50 della l.r. 31/2008 definisce "attività selvicolturali" «tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica».

Peraltro, in osservanza dei principi ispiratori della l.r. 31/2008, in particolare art. 40 c.5 della stessa, in "aree con elevato coefficiente di boscosità" nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" è possibile eseguire rimboschimenti ed imboschimenti esclusivamente in terreni espressamente destinati all'imboschimento da piani di assestamento forestale o da piani di indirizzo forestale o da strumenti di pianificazione delle aree protette, sempre purché approvati e vigenti.

Inoltre, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- gli interventi di "pulizia del bosco", ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti, a meno che si tratti di interventi in alveo o limitati a permettere lo sgrondo delle acque superficiali. Tali interventi sono perlopiù superflui e sono difficilmente configurabili come "compensazione ambientale";
- le sistemazioni idraulico forestali che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica;
- gli interventi sulla rete viaria forestale che non sono previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 47 e 59 (Piani di indirizzo Forestale e Piani di Assestamento Forestale), salvo nel caso di brevi tratti di viabilità forestale indispensabile per l'esecuzione di altri interventi compensativi;
- i tagli boschivi a macchiatico positivo;
- i tagli di utilizzazione in boschi classificati o classificabili come "produttivi" dalla pianificazione forestale;
- gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità animale o vegetale.

Se non in contrasto con quanto sopra riportato, sono eseguibili sfolli, diradamenti, potature di formazione con tecniche di arboricoltura forestale, tagli fitosanitari, tagli di avviamento, conversioni e i tagli in boschi classificati o classificabili come "protettivi" dalla pianificazione forestale.

Possono essere eseguiti anche interventi manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della l.r. 10/2008) posti in bosco.

- a) In caso di presenza di Piani di indirizzo Forestale o Piani di Assestamento Forestale, possono essere realizzati come interventi compensativi solo le attività selvicolturali conformi alle previsioni e alle prescrizioni del piano stesso.

In ogni caso, è necessario dare preferenza, compatibilmente con la disponibilità dei terreni, agli interventi classificati come "prioritari" nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani di Assestamento Forestale, nonché agli interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione, di cui al precedente paragrafo 2.2.c).

- b) In caso nel territorio dell'ente forestale non fosse vigente il piano di indirizzo forestale, sono eseguiti in via prioritaria i seguenti interventi compensativi:

- attività selvicolturali in boschi oggetto di piano di assestamento forestale, secondo le previsioni e le prescrizioni dei piani stessi;
- attività selvicolturali in boschi oggetto di piani di indirizzo forestale posti nel territorio di altri enti forestali, secondo le previsioni e le prescrizioni dei piani stessi;
- servizi ambientali svolti dai consorzi forestali, sui territori loro conferiti in gestione, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 8/10474/2009 e s.m.i.;
- interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica;
- attività selvicolturali in boschi posti in aree protette esterne al territorio dell'ente forestale.

Per quanto riguarda l'esecuzione di **Sistemazioni Idraulico Forestali**, si raccomanda l'applicazione del d.m. 20 agosto 1912 ("Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali"), in particolare per quanto riguarda l'approccio della sistemazione, che deve considerare il bacino nel suo complesso prevedendo un corretto equilibrio fra interventi intensivi ed estensivi.

In tutti i casi, l'eventuale costo di acquisto di terreni non può essere conteggiato fra gli interventi compensativi.

#### 4.3.d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti

Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità".

Il rimboschimento non va confuso con la "rinnovazione artificiale", cioè con la messa a dimora di piantine o di sementi forestali a seguito di tagli di utilizzazione, che si effettua quando la rinnovazione naturale del bosco è scarsa.

Pertanto, non possono essere considerati "rimboschimenti ed imboschimenti" gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

situazioni si interviene con la "rinnovazione naturale" o con la "remissione in pristino stato dei luoghi".

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto<sup>7</sup> e realizzati secondo le prescrizioni contenute nel r.r. 5/2007 e s.m.i., in particolare al capo III "Rimboschimenti ed imboschimenti". Nel caso di rimboschimenti ed imboschimenti da eseguire in "aree con elevato coefficiente di boscosità" (nei casi indicati nel precedente paragrafo c), i piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono fornire prescrizioni differenti.

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere ubicati preferibilmente nell'ambito delle aree protette, nei Siti Natura 2000 e negli ambiti della Rete Ecologica Regionale (RER).

In caso nel territorio dell'ente forestale non fosse vigente il piano di indirizzo forestale, sono eseguiti in via prioritaria i seguenti imboschimenti e rimboschimenti:

- in "aree con elevato coefficiente di boscosità" poste nel territorio del proprio ente forestale purché assoggettate a piano di assestamento forestale;
- in aree poste nel territorio di altri enti forestali con pianificazione forestale vigente;
- posti in aree protette o in siti natura 2000 che si trovano anche all'esterno del territorio dell'ente forestale.

#### 4.3.e) *Compatibilità con la normativa in tema di aiuti di stato*

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea considera, all'art. 107 comma 1, come "aiuto di stato" «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Le attività selvicolturali possono rientrare o meno in questa definizione di "aiuti di stato".

**1) Attività selvicolturali che non costituiscono aiuto di stato:** Non rientrano in questa categoria le attività selvicolturali finalizzate esclusivamente a migliorare il bosco e l'ecosistema forestale nell'esclusivo interesse della collettività. Si tratta di attività selvicolturali che non devono in alcun modo portare un vantaggio economico, diretto o indiretto, al proprietario o possessore, né turbare (neppure indirettamente) la libera concorrenza. Devono essere attività volte semplicemente a migliorare l'ecosistema forestale nell'interesse di tutti. Spetta all'ente forestale verificare se un intervento rientra o meno fra gli aiuti di stato.

I boschi e i terreni in cui si realizzano interventi compensativi possono essere pubblici o privati, ma devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori).

La comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 dicembre 2006) è in grado di chiarire meglio cosa possa essere considerato come "aiuto di stato".

Le attività selvicolturali che non rientrano nella definizione di "aiuto di stato" possono essere finanziate al 100%.

**2) Attività selvicolturali che costituiscono aiuto di stato:** Le attività selvicolturali che rientrano nella definizione di "aiuti di stato" possono essere realizzate solo nei limiti e secondo le procedure definite nella relativa notifica alla Commissione europea.

In questo caso, le attività selvicolturali possono essere considerate come "interventi compensativi", ma ad alcune precise condizioni:

- possono essere finanziati secondo i massimali e le procedure previsti dai medesimi interventi notificati alla Commissione europea<sup>8</sup>;
- prima dell'esecuzione, l'ente forestale deve accertarsi che non si spalfoni il budget massimo autorizzato per l'aiuto di stato in questione;
- le somme spese devono essere inserite nel monitoraggio annuale degli aiuti di stato da presentare alla Commissione europea.

Al fine di semplificare le procedure, si raccomanda di utilizzare i proventi delle "monetizzazioni" per integrare i contributi ripartiti da Regione Lombardia per alcuni aiuti di stato già notificati (es. servizi ambientali dei Consorzi forestali, misure forestali ex artt. 25 e 26 della l.r. 31/2008).

#### 4.4) *Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità*

Il comma 5, il comma 6 e il comma 8 lettera d) dell'art. 43 della l.r. 31/2008 prevedono la possibilità che alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi di compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità.

Il comma 6 è rivolto a quattro categorie di interventi, applicabili esclusivamente in ambiti in cui viga un PIF:

- di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

Il comma 8 lettera d) è rivolto esclusivamente agli interventi «di miglioramento della biodiversità o del paesaggio» ed è applicabile ovunque, anche in assenza di PIF.

Il comma 6 afferma:

«Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:

a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;

b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.»

Si rimanda al paragrafo 7.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.

##### 4.4.a) *Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico*

I PIF possono comprendervi fra l'altro gli interventi di difesa attiva e passiva del patrimonio forestale dalle valanghe e gli interventi di sistemazione idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle specifiche direttive regionali approvate dalla Giunta regionale ed eventualmente definiti in sede di PIF.

##### 4.4.b) *Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale*

I PIF possono comprendervi gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché:

- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 31/2008, laddove esistente;

<sup>7</sup> Queste prescrizioni sono legate al fatto che rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati, come misure compensative, solo nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, che potranno comprendere aree di alta o bassa pianura, di fondovalle o i rilievi collinari della regione forestale avanaipica.

<sup>8</sup> Vedi esempio n. 6 in Appendice n. 3

• o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale. Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.

#### **4.4.c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio**

Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal PIF o, in sua assenza, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese le aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente (anche prima dell'entrata in vigore della l.r. 27/2004) e vigenti:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi "invasi" dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di "cannocchiali" visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Gli interventi che ricadono in tali fattispecie sono sempre esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi.

Riguardo ai "Piani di miglioramento ambientale" previsti dall'art. 15 della l.r. 26/1993, il piano provinciale deve prevedere per ogni Comprensorio Alpino e per ogni Settore di caccia agli ungulati una superficie massima annuale di bosco trasformabile.

Ogni anno deve essere preventivamente sottoposto alla Provincia, da parte di ciascun Settore e collettivamente ciascun Comprensorio, un piano dettagliato con l'ubicazione e la superficie degli interventi di trasformazione previsti.

Per gli interventi ricadenti in aree protette, gli interventi di trasformazione del bosco devono essere individuati in accordo con gli enti gestori delle aree protette.

Inoltre, sono sempre esonerate dall'esecuzione di interventi compensativi, anche in assenza degli strumenti di pianificazione o gestione sopra richiamati, le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce tagliafuoco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili.

#### **4.4.d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina**

I PIF possono comprendervi interventi di:

- ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente (orientativamente da non più di 50-70 anni);
- trasformazione del bosco al fine di razionalizzare ed ampliare la superficie agricola, a scapito di aree boscate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

L'ente che rilascia l'autorizzazione avrà cura di far mantenere un adeguato sviluppo di siepi, filari e fasce tampone arborate<sup>9</sup> nel tessuto agricolo di nuova formazione.

Le aree che possono essere trasformate con compensazione di minima entità devono essere espressamente riportate in cartografia dal PIF e possono essere trasformate con obblighi ridotti o nulli per fini colturali. Per "interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria" si comprendono la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, mentre si esclude la costruzione fabbricati ad uso abitativo e dei relativi servizi per la residenza, come parcheggi e garage, e di fabbricati e servizi per l'agriturismo. Il terreno trasformato deve essere utilizzato a fini colturali per almeno venti anni e le aree così trasformate devono essere riportate in cartografia di adeguata scala (con indicazione dei dati catastali) in sede di revisione del PIF. Durante il periodo dei o più venti anni è ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.

Le fattispecie di questo paragrafo, ai sensi dell'art. 43, c. 6, lettera d) della l.r. 31/2008, si applicano esclusivamente nei comuni classificati "montagna" o "collina" dall'ISTAT.

#### **4.5) Casi particolari di trasformazione**

Si ritiene utile fornire specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. VII/13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.

Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l'ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l'autorizzazione in parola siano realizzati anch'essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L'ente può pretendere che ogni "blocco" di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.

In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di "bosco" data dalla l.r. 31/2008: è il caso per esempio degli elettrodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi "trasformazione" oppure no. Qualora la fattispecie risultante non rientri nella definizione di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e del provvedimento di cui all'art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008 (ossia la d.g.r. 8/2024/2006), si ha trasformazione e, di conseguenza, l'obbligo della compensazione salvo i casi di esonero parziale o totale espressamente previsti dalla legge e dai presenti criteri.

In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi "trasformate", e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione. Ad esempio, in caso di realizzazione di elettrodotti:

- tutte le superfici sottratte definitivamente al bosco, in quanto occupate da plinti, strade di servizio, pozzetti d'ispezione (negli elettrodotti interrati) e altro ancora, sono da considerarsi trasformate in via definitiva;
- tutte le superfici sottratte temporaneamente al bosco, in quanto occupate da aree di cantiere o da scavi (per esempio negli elettrodotti interrati) e altro ancora, sono da considerarsi trasformate in via temporanea, a patto che al termine dei lavori il soprassuolo forestale venga interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente, come disposto dal successivo paragrafo 4.6;
- tutte le superfici interessate solo dal taglio della vegetazione, in cui il soprassuolo viene lasciato libero di svilupparsi e di mantenere le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 (anche se con sensibile peggioramento delle caratteristiche ambientali o dei parametri selvicolturali), non sono considerate trasformate.

<sup>9</sup> Regione Lombardia ha fra i suoi obiettivi la ricostituzione del paesaggio rurale e, per incrementare siepi, filari e fasce tampone nelle aree agricole, eroga ogni anno notevoli contributi soprattutto con le "misure agro-ambientali" (misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Reg. UE 1257/1999).

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come "trasformazione del bosco", i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l'eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali alle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007 e s.m.i.). In particolare, non comportano trasformazione gli interventi eseguiti nel rispetto dell'articolo 78 del r.r. 5/2007 e s.m.i.

**a) Sentieri, piste forestali e ciclabili**

Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla "direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale" (d.g.r. VII/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell'art. 149, c. 1, lettera b del D.Lgs. 42/2004), anche qualora dovessero comportare trasformazione del bosco, non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica, anche in assenza di PIF, a condizione che:

- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. VII/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.

In ogni caso, la realizzazione di piste forestali, piazzole per la lavorazione del legname, sentieri, piccole aree di sosta e simili non comporta trasformazione del bosco qualora l'intervento non sia finalizzato ad un utilizzo del terreno diverso da quello forestale, come prevede la l.r. 31/2008 e il d.lgs. 227/2001. Non comportano trasformazione anche gli interventi previsti eseguiti nel rispetto dell'articolo 76 del r.r. 5/2007 e s.m.i. La finalità dell'intervento è accertata dall'ente forestale.

Il "costo di compensazione" delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, sia in presenza di PIF che ove essi manchino o siano scaduti.

**4.6) Trasformazioni temporanee del bosco**

Sono definite "trasformazioni temporanee del bosco" quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente.

Rientrano nella "trasformazioni temporanee del bosco" tutte le fattispecie, eccezion fatta per le cave di materiali lapidei (da intendersi come roccia e non come sabbia o ghiaia), qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008.

In tutti i casi, per considerare una trasformazione "temporanea", fra l'inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di **cinque anni**. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.

Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell'ambito di lavori di miglioramento forestale, di ricostituzione boschiva o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.

Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad autorizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all'ordinario.

Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo **0,75%** di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n° 5 dell'appendice 3).

Salvo il caso di proroghe per causa di forza maggiore, in caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi dall'autorizzazione purché inferiori ai cinque anni, è successivamente calcolato un costo di compensazione mensile pari all'**1,25%** di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva. In caso di completamento dei lavori in un periodo di oltre cinque anni per motivo non riconducibile alla proroga per causa di forza maggiore, il destinatario è tenuto a pagare il costo di compensazione come se la trasformazione fosse definitiva.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.4, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva.

È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.

**4.7) Soprassuoli residui**

È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residui di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate "bosco".

Tali superfici sono considerate "trasformate" e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

**5) I costi degli interventi compensativi**

Per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.

Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito "**rapporto di compensazione**".

Il rapporto di compensazione deve sempre essere compreso tra 1:1 e 1:5.

Il rapporto 1:1 indica che per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, uguale; il rapporto 1:5 indica che per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie o per un importo cinque volte più grande.

Più precisamente, in caso di trasformazioni autorizzate:

- **nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità"**, dove gli interventi compensativi consistono in imboschimenti, il destinatario dell'autorizzazione (oppure l'ente forestale, in caso di monetizzazione) deve realizzare nuovi boschi su una **superficie** da due a cinque volte quella del bosco trasformato (il doppio in caso di rapporto di compensazione 1:2, il quintuplo in caso di rapporto di compensazione 1:5, eccetera);
- **nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità"**, dove gli interventi compensativi consistono in attività selvicolturali, il destinatario dell'autorizzazione (oppure l'ente forestale, in caso di monetizzazione) deve eseguire interventi compensativi per

un **importo** pari al valore di compensazione (ossia, la somma del valore del suolo e del valore del soprassuolo) del bosco trasformato; qualora il rapporto di compensazione sia maggiore (cosa che può avvenire nei territori assoggettati a PIF) o ridotto, l'ammontare degli interventi compensativi è variato in proporzione (ad esempio, con un rapporto 1:3, il valore degli interventi compensativi deve essere pari al triplo del valore del bosco trasformato).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008 e dell'art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.

In tutti i casi, qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.

### 5.1) I rapporti di compensazione

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 7 ("la trasformazione in presenza di PIF"), il rapporto di compensazione deve sempre essere:

- compreso fra 1:2 e 1:5 nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità";
- pari a 1:1 nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

Nei paragrafi seguenti, si indicano le modalità per la determinazione del rapporto di compensazione a seconda del fatto che sia vigente un PIF oppure no.

Pertanto, nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato deve essere realizzato un imboschimento o rimboschimento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 m<sup>2</sup>, in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti. Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", per ogni m<sup>2</sup> di bosco trasformato devono essere effettuate attività selvicolturali di importo pari al "costo di compensazione" (vedi paragrafi seguenti), a prescindere della superficie oggetto di intervento, in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

### 5.2) La determinazione dei costi

Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.

Tale costo complessivo, definito "**costo di compensazione**", è precisato nei paragrafi seguenti.

Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

#### 5.2.a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, il richiedente deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un'area con **superficie** da due a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione, per ogni m<sup>2</sup> di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all'affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio 1 dell'appendice 3).

Il periodo necessario per giungere all'affermazione è stabilito nei PIF o, in mancanza, è pari a sette anni.

#### 5.2.b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, il richiedente deve realizzare attività selvicolturali per un **importo** pari al "costo di trasformazione" calcolato basandosi sulla superficie trasformata (vedi esempio n° 2 dell'appendice 3).

Pertanto, per ogni m<sup>2</sup> di terreno trasformato, il "costo del suolo" e il "costo del soprassuolo" (determinati come da paragrafi seguenti) sono sommati e moltiplicati per i metri quadrati di bosco trasformato.

La superficie oggetto di attività selvicolturali potrà nella realtà essere molto differente da quella del bosco trasformato: il rapporto fra la superficie trasformata e quella oggetto di compensazione è pertanto solo "virtualmente" pari a 1:1.

#### 5.2.c) Il costo del soprassuolo

Per ogni m<sup>2</sup> di superficie, è dovuto l'importo di € 2,1114 (pari a € 21.114,00/ettaro), già determinato con la d.g.r. 7/13900/2003. Tale valore è stato incrementato:

- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2008 a 2,2990 €/m<sup>2</sup> (d.d.g. n. 16117/2007);
- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2011 a 2,4220 €/m<sup>2</sup> (d.d.g. n. 13143/2010).

#### 5.2.d) Il costo del suolo

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del bosco trasformato. Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al "valore agricolo medio" dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- "seminativo irriguo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "pianura" dall'ISTAT;
- "seminativo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT oppure in "pianura" nelle regioni agrarie ove manca il valore del "seminativo irriguo".

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", i PIF possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del valore del suolo, utilizzando al posto del VAM dei valori più corrispondenti al reale costo di acquisto dei terreni da imboschire. In assenza di PIF, tale modifiche possono essere apportate nell'ambito dei "Criteri provvisori locali" di cui al paragrafo 2.1.e).

### 5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo

Il richiedente può chiedere all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione che sia quest'ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all'esecuzione degli interventi compensativi. L'ente non è obbligato ad accettare.

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

Qualora l'ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell'autorizzazione) una somma pari al "costo di compensazione" maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. Le singole Province, Comunità montane, Enti gestori di parchi e di riserve regionali possono disporre di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

È possibile, qualora l'ente lo accetti, che il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione realizzi direttamente parte degli interventi compensativi e "monetizzi" la parte restante.

L'ente forestale può concordare con il destinatario dell'autorizzazione la rateizzazione del fondo determinato in più rate, purché garantito da idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. In tal caso l'accertamento dell'entrata viene distribuito in base alle scadenze dei ratei.

L'ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dall'accertamento dell'entrata finanziaria. L'ente può finanziare interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2. c) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.

Per la realizzazione degli interventi compensativi, nelle aree non conferite in gestione ai consorzi forestali, è opportuno **avvalersi in via prioritaria** di imprese boschive iscritte all'albo regionale o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o stati membri dell'Unione europea.

Nel caso in cui gli interventi compensativi vadano ad essere realizzati in aree soggette a piano di assestamento forestale o scaduto da non oltre dieci anni, è necessario che il gestore del piano rispetti o abbia rispettato quanto previsto dall'art 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'**obbligo di accantonamento degli utili** derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli enti forestali sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dal 5 ottobre 2005, che entro il termine sopra indicato non risultano rendicontate attraverso il monitoraggio descritto in allegato 5, devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ed essere spese dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione. Analogamente, devono essere rese anche le somme utilizzate in contrasto con i criteri della presente deliberazione. Regione Lombardia può compensare automaticamente i predetti fondi decurtandoli da riparti fra gli enti disposti ai sensi della l.r. 31/2008 o dalla l.r. 86/1983. La Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio si può avvalere della collaborazione di Enti del sistema regionale per la loro spesa.

### 5.3.a) Disposizioni particolari per le aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per calcolare la quota da versare in caso di "monetizzazione" si procede come di seguito.

Per ogni m<sup>2</sup> di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:

- il "costo del suolo", come da paragrafo 5.2 d);
- il "costo del soprassuolo", come da paragrafo 5.2 c).

La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m<sup>2</sup>) da rimboschire o imboschire, si ottiene il "costo di compensazione", a cui viene aggiunta l'eventuale maggiorazione per la monetizzazione.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", l'ente beneficiario della "monetizzazione" è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2.c).

### 5.3.b) Utilizzo delle economie nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"

Nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità, eventuali economie che si registrassero<sup>10</sup> (al netto della maggiorazione del 20%) potranno essere utilizzate per:

- 1) realizzare ulteriori nuovi boschi;
- 2) creare sistemi verdi (siepi, filari, stagni naturalistici, prati e simili);
- 3) dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli ecc.. purché realizzati con legno non trattato chimicamente e preferibilmente di provenienza locale (c.f.r. quaderno delle opere tipo di Ersaf).
- 4) realizzare attività selvicolturali;
- 5) incrementare i fondi per l'acquisto di terreni ove il prezzo di mercato fosse più elevato del Valore Agricoli Medi;
- 6) cofinanziare la creazione di nuovi boschi su terreni di proprietà dell'ente forestale nell'ambito di bandi europei, statali o regionali;
- 7) realizzare interventi di manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della l.r. 10/2008), posti sia in bosco che fuori foresta.

### 5.3.c) Utilizzo delle economie nelle aree con "elevato coefficiente di boscosità"

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, le economie delle somme legate ai costi di compensazione (al netto della maggiorazione del 20%) relative ad aree con "elevato coefficiente di boscosità" sono utilizzate dagli enti forestali per realizzare:

- 1) ulteriori attività selvicolturali;
- 2) per cofinanziare attività selvicolturali su terreni di proprietà dell'ente forestale nell'ambito di bandi europei, statali o regionali;

<sup>10</sup> **Esemplificando:** Si ipotizzi che a seguito di una trasformazione di un ettaro di bosco con rapporto di compensazione 1:3 un ente forestale incassi 288.000,00 € (240.000,00 € più la maggiorazione del 20% per "monetizzazione" pari a 48.000,00 €). L'ente è obbligato a realizzare nuovi boschi su una superficie di tre ettari. Non può utilizzare questi fondi per cofinanziare domande di imboschimento su altri bandi, perché in questo caso è evidente che non realizzerebbe ulteriori boschi. Coi fondi incassati, l'ente forestale può:

- a) acquistare tre ettari di terreno agricolo o incolto, imboschirlo ed effettuare le manutenzioni fino all'affermazione dell'impianto;
- b) realizzare nuovi boschi per l'incremento della biodiversità nell'esclusivo interesse della collettività su terreni, sia pubblici che privati.

Nel caso a) le somme a disposizione dell'ente forestale potrebbero rivelarsi insufficienti ad acquistare il terreno, a meno che l'ente non acquisti terreni marginali o posti in aree con forti vincoli ambientali, ove il valore di mercato è simile al Valore Agricolo Medio. La possibilità di acquistare terreni in aree con forti vincoli ambientali, anche se posti fuori dal territorio amministrativo dell'ente forestale (es. una provincia che acquista terreni in un parco regionale), è una soluzione interessante.

Nel caso b), le somme a disposizione dell'ente forestale sono sicuramente più che sufficienti a realizzare l'imboschimento e a effettuare le manutenzioni fino all'affermazione del nuovo bosco. In questo caso poniamo che l'ente spenda 90.000,00 per realizzare i nuovi boschi ed effettuare la manutenzione per sette anni, oltre a 10.000,00 per spese di progettazione, direzione lavori, gara ecc. Risparmia:

- 150.000,00 € dei 240.000,00 € che sono a disposizione per lavori, che spenderà per le varie attività sopra elencate dal punto 1) al punto 7);
- 38.000,00 € dei 48.000,00 € che sono a disposizione per progettazione, direzione lavori e altre spese tecnico-amministrative, che spenderà come indicato nel paragrafo 5.3.d).

- 3) cofinanziare gli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa in edifici pubblici (ospedali, scuole, municipi eccetera);
- 4) dotare i boschi di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli ecc..., purché realizzati con legno non trattato chimicamente e preferibilmente di provenienza locale (c.f.r. quaderno delle opere tipo di Ersaf);
- 5) interventi di manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della l.r. 10/2008) posti sia in bosco che fuori foresta.

#### 5.3.d) Utilizzo delle economie relative alla maggiorazione per la "monetizzazione"

In caso di "monetizzazione", le economie delle somme incassate come maggiorazione del 20% possono essere spese:

- 1) per progettazione, direzione lavori, procedure di gara e simili relativi a ulteriori attività selvicolturali;
- 2) per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali (come da art. 18, comma 2, lettera d ter del r.r. 5/2007).

#### 5.4) Le cauzioni

Qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente l'intervento compensativo, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all'Ente competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi.

Nel caso di trasformazioni di boschi d'alto fusto in assenza di PIF relative a boschi posti in aree di competenza di comunità montane o di enti gestori di parchi o riserve regionali (paragrafo 3), la cauzione va versata alla comunità montana o all'ente gestore dell'area protetta.

L'importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'Ente stesso ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al "costo di compensazione monetizzato" maggiorato del 10%.

La cauzione deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione, maggiorata di sei mesi, e poter essere prolungata in caso di proroga dei lavori.

In caso di imboschimenti o rimboschimenti, anche in aree con elevato coefficiente di boscosità, il 50% della cauzione viene svincolato dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto, mentre la parte restante dopo l'accertamento tecnico dell'affermazione dell'impianto.

Nel caso di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento tecnico.

In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi "a scaglioni", anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e proporzionalmente all'ammontare di quanto viene accertato.

In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell'autorizzazione, l'ente competente esegue i lavori di compensazione in luogo del destinatario dell'autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall'ente anche a ERSAF.

### 6) La trasformazione in assenza di PIF

#### 6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF

In assenza di PIF, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "relazione tecnico forestale" obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo<sup>11</sup>. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta **dagli uffici** dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

#### 6.2) Determinazione del rapporto di compensazione

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:1.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione, variabile fra 1:2 e 1:5, è determinato in funzione del valore biologico del bosco e si ricava dalla tabella riportata nell'appendice n° 1 della presente deliberazione.

Dal 21 marzo 2006, data di entrata in vigore della d.g.r. 8/2024/2006 che individua i coefficienti di boscosità, in caso di assenza di PIF:

- nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "pianura" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è determinato in base alla tabella dell'appendice 1 e quindi variabile da 1:2 a 1:5, fermo restando il ricorso alle attività selvicolturali come misure di compensazione;
- nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è fisso in 1:2, fermo restando il ricorso all'imboschimento o al rimboschimento come misura di compensazione.

L'art. 21 comma 3 della d.g.r. 8/2024/2006 prevede che gli enti con coefficiente di boscosità compreso fra il 15% e il 40% debbano decidere se classificare il loro territorio come "insufficiente" o "elevato" coefficiente di boscosità. Gli enti privi di piano di indirizzo forestale che non abbiano ancora scelto come classificare il loro territorio sono tenuti a farlo **entro il 31 dicembre 2012**.

<sup>11</sup> In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 43, comma 6, della l.r. 31/2008 e delle piste ciclabili**

In mancanza dei PIF, agli interventi elencati all'art. 43, comma 6, della l.r. 31/2008, ovvero agli interventi per i quali i PIF possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'assenza degli obblighi di compensazione, si applica un costo di compensazione così determinato rispetto a quanto contenuto nel paragrafo 5:

- il costo del soprassuolo è assunto pari a un decimo di quello previsto al capitolo 5.2.c) ed aggiornato ogni tre anni;
- il costo del suolo è pari ad un decimo di quello determinato secondo le modalità del paragrafo 5.2.d).

Tale costo è applicato anche alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, anche in presenza di PIF.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano:

- alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco in tutto il territorio regionale;
- per le fattispecie indicate nelle lettere b), e d), esclusivamente se l'intervento che comporta la trasformazione del bosco è espressamente previsto da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette, in entrambi i casi purché approvati in via definitiva e vigenti.

**7) La trasformazione in presenza di PIF**

L'art. 43, c. 5, della l.r. 31/2008 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8».

**7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"**

Nell'ambito dei PIF i boschi sono suddivisi in "aree omogenee" ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni alla trasformazione e per l'individuazione degli interventi compensativi. Ad ogni area omogenea, cartografata in scala adeguata al fine di permetterne una puntuale identificazione, sono associati:

- precisi criteri e limiti, anche numerici, per le autorizzazioni alla trasformazione;
- precisazioni e possibili ubicazioni per i relativi interventi compensativi.

L'individuazione di tali aree omogenee avviene secondo quanto specificato nei "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)" approvati con d.g.r. 8/7728/2008.

**7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni**

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il PIF può prevedere, per particolari aree omogenee o per determinati interventi, rapporti di compensazione maggiori di 1:1, fino ad un massimo di 1:4. In questo caso, il "costo di compensazione" è determinato dal rapporto di compensazione ordinario (1:1), moltiplicato per il rapporto di compensazione dato (esempio: in caso di rapporto di compensazione 1:3, il "costo di compensazione" è triplicato; vedi anche esempio n° 3 dell'appendice 3).

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il PIF assegna ad ogni "area omogenea" o a gruppi di "aree omogenee" un particolare rapporto di compensazione.

Nel caso di "aree trasformabili per altri scopi", il PIF può precisare se il bosco inserito nell'area possa essere trasformato solo per particolari interventi, ad esempio di ripristino dell'agricoltura su terreni colonizzati dal bosco di recente in maniera spontanea a seguito dell'abbandono culturale.

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF detta dei limiti massimi di trasformazione per il periodo di validità del piano.

Tali percentuali vanno determinate anche in considerazione della effettiva possibilità di recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi.

**7.3) Individuazione degli interventi compensativi**

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF prevede interventi compensativi, obbligatori o preferibili, specificando eventualmente modalità tecniche di esecuzione, localizzazione e priorità.

**7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità**

L'argomento è già stato trattato nel paragrafo 4.4.

Il PIF individua le aree omogenee in cui si applica la fattispecie in parola, ne individua in dettaglio l'applicazione e specifica lo sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all'esenzione totale dai costi di compensazione (vedi esempio n° 4 dell'appendice 3).

**7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi**

I PIF possono modificare i valori di "costo del suolo" al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i PIF possono incrementare il "valore del soprassuolo" qualora i rimboschimenti e gli imboschimenti necessitino di particolari accorgimenti per l'impianto o di peculiari e aggiuntive necessità di manutenzione, sempre motivate da precise e particolari condizioni ambientali locali. In questo caso, la determinazione del "costo del soprassuolo" avviene sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo che rappresenti verosimilmente la realtà indagata.

**7.6) Verifica della compatibilità col PIF**

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "relazione tecnico forestale



**semplificata** obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo<sup>12</sup>. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta **dagli uffici** dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

## 8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

### 8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti

Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di progetto di compensazione approvata. Tali varianti, nel caso di interventi in "aree con elevato coefficiente di boscosità", non devono comportare una riduzione del "costo di compensazione". L'autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.h).

### 8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi

L'accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla trasformazione e che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.h).

Nel caso di trasformazioni di boschi d'alto fusto in assenza di PIF relative a boschi posti in aree di competenza di comunità montane o di enti gestori di parchi o riserve regionali (paragrafo 3), l'accertamento è eseguito dalla comunità montana o dall'ente gestore dell'area protetta.

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell'esecutore degli interventi compensativi.

### 8.3) Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi

Il destinatario dell'autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è stabilita nei PIF o, in mancanza, è pari a 7 anni.

Il piano colturale è parte integrante del "progetto di compensazione proposta" e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 2.2.h).

Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale permanente) nelle disposizioni attuative della misura 221 "imboschimento delle superfici agricole" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) approvate con decreto n. 1472/2008 e successive modifiche e integrazioni.

## 9) Norme transitorie e finali

### 9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso

La deliberazione 8/675/2005 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ossia il 5 ottobre 2005. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della d.g.r. 8/675/2005 seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 31/2008, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. 7/13900/2003. Analogamente, le disposizioni apportate dai PIF non si applicano alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del PIF stesso.

### 9.2) Monitoraggio

Entro il 31 gennaio di ogni anno ogni ente comunica alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio se durante l'anno solare precedente:

- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.

In caso affermativo, invia alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l'appendice 4, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l'appendice 5.

La Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio predispone un adeguato supporto informatico per la raccolta dei dati del monitoraggio.

Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.

La regione assicura la diffusione agli enti e ai cittadini dei dati raccolti col monitoraggio.

In caso di mancato invio dei dati entro i termini indicati, la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio diffida la provincia, la comunità montana o l'ente gestore di parchi e riserve regionali ad adempiere entro un periodo congruo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

### 9.3) Adeguamenti dei costi

Il valore del suolo è calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

<sup>12</sup> In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

Il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. 7/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31 dicembre 2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il competente dirigente della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15 dicembre 2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

### Appendice n. 1

#### CALCOLO DEL RAPPORTO DI COMPENSAZIONE

La presente tabella si applica nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" in assenza di Piani di Indirizzo Forestale o in caso in cui il PIF non prevede la determinazione del rapporto di compensazione.

Elementi di valutazione ↓	Stima del valore biologico del bosco				
	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
<i>Governo</i>	Ceduo e arbusteti <b>1</b>		Ceduo misto a fustaia <b>5</b>		Fustaia <b>10</b>
<i>Tipi forestali della Regione Lombardia</i>	Formazioni antropogene (robineti puri e misti, formazioni di ciliegio tardivo) <b>1</b>	Castagneti dei substrati carbonatici e dei substrati silicatici; Orno-Ostrieti; Peccete secondarie e di sostituzione <b>3</b>	Alneti di ontano bianco o verde; Formazioni particolari; Castagneti dei substrati sciolti; Aceri Frassineti e Acero Tiglieti, Betuleti e Corileti, Querceti di roverella; Pinete di pino silvestre; Peccete montane, altimontane e azondali; Mughete <b>5</b>	Pineta di pino silvestre planiziale; Betuleto secondario del pianalto; Piceo Faggete; Faggete; Abieteti; Lariceti - Larici-cembrei; Alneti di ontano nero <b>8</b>	Querceti (tranne i querceti di roverella); Quercio Carpineti e Carpineti; Cembrete <b>10</b>
<i>Posizione</i>	Bosco di collina o montagna (classificazione ISTAT) <b>1</b>		Bosco di pianura (classificazione ISTAT) <b>5</b>		Bosco di pianura in complesso forestale accorpato vasto almeno 10 ha <b>10</b>
<i>Vincoli ex r.d.l. 3267/1923</i>	Assente <b>0</b>		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7 <b>3</b>		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17 <b>5</b>
<i>Presenza di piani di assestamento forestale</i>	Non compreso in P.A.F. <b>0</b>		Bosco incluso in P.A.F. scaduto <b>3</b>		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità <b>5</b>
<i>Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 138, 139, 140 e 141 d.lgs. 42/2004)</i>	Assente <b>0</b>				Presente <b>5</b>
<i>Aree protette</i>	Parco locale di interesse sovra-comunale <b>1</b>	Parco Nazionale o Regionale <b>3</b>	Zona a "parco naturale" in Parco <b>5</b>	Riserva Naturale, aree sottoposte a tutela dell'Unione Europea <b>8</b>	Riserva Naturale Integrale <b>10</b>
<i>Nota bene:</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si effettui la media ponderata tra i valori indicati in tabella.				

	Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco			
	punteggio < 13	13 ≤ punteggio ≤ 20	21 ≤ punteggio ≤ 35	punteggio > 35
Rapporto di compensazione	<b>1:2</b>	<b>1:3</b>	<b>1:4</b>	<b>1:5</b>

**Esempio a carattere meramente illustrativo:** trasformazione di un'area di 3.500 m<sup>2</sup> di quercio-carpineto governato a ceduo sotto fustaia o ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato vasto 50 ha, in parco regionale, privo di vincoli di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e di cui al r.d. 3267/1923: il rapporto di compensazione è 1:4 (valore biologico = 33).

## Appendice n. 2

### SPECIE UTILIZZABILI

Le specie utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti e in attività selvicolturali sono quelle elencate nell'allegato C del r.r. 5/2007 e s.m.i., come disposto dall'art. 51, comma 2, del regolamento in parola.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si faccia riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

## Appendice n. 3

### ESEMPI APPLICATIVI

Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni pubblicati sul BURL n. 12, serie editoriale ordinaria, del 21 marzo 2005

Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

#### Esempio n. 1

Trasformazione di un bosco in zona con insufficiente coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Milano, regione agraria n. 5

Classificazione ISTAT: Comune di pianura

Rapporto di compensazione: 1:4

Superficie trasformata: 3.500 m<sup>2</sup>

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 14.000 m<sup>2</sup>, sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,1114 €/m<sup>2</sup>

Costo totale del soprassuolo: 2,1114 € x 3.500 x 4 = 29.559,60 €

Costo unitario del suolo: 4,48 €/m<sup>2</sup> (seminativo irriguo)

Costo totale del suolo: 4,48 € x 3.500 x 4 = 62.720,00 €

Costo di compensazione: 29.559,60 € + 62.720,00 € = 92.279,60 €

Pertanto, se il richiedente opta per la "monetizzazione", versa all'Ente l'importo complessivo di 110.735,52 € (pari a 92.279,60 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 121.809,07 € (pari a 110.735,52 € + 10%).

#### Esempio n. 2

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Sondrio, regione agraria n. 1

Classificazione ISTAT: Comune di montagna

Rapporto di compensazione: 1:1

Bosco: bosco misto

Superficie trasformata: 5.000 m<sup>2</sup>;

Costo unitario del suolo: 0,34 €/m<sup>2</sup>

Costo totale del suolo: 1.700,00 €

Costo totale del soprassuolo: 10.557,00 €

Costo di compensazione: 12.257,00 €.

L'Ente imporrà al destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di realizzare interventi compensativi, scelti fra quelli possibili, per un importo di 12.257,00 €.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, il costo è pari a: 14.708,40 € (pari a € 12.257,00 € + 20%).

Nel caso in cui il richiedente effettua direttamente l'intervento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di importo di 16.179,24 € (pari a 14.708,40 € + 10%).

#### Esempio n. 3

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n° 2.

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, un rapporto di compensazione di 1:2,5. Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 2,5:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 30.642,50 € (12.257,00 € x 2,5).

*Mutatis mutandis*, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

#### Esempio n. 4

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n. 2.

Rapporto di compensazione: 1:1

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 60% del costo di trasformazione.

Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,4:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 4.902,80 € (12.257,00 € x 0,4).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

**Esempio n. 5**

Trasformazione temporanea di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n. 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 5.000 m<sup>2</sup>).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 12.257,00 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 275,78 € (12.257,00 € x 0,75% x 3 mesi)

**Esempio n. 6**

Il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione deve eseguire un intervento compensativo di 50.000,00 euro. Egli propone all'ente forestale di eseguire un'attività selvicolturale che costituisce "aiuto di stato" con un costo complessivo come sopra. Ipotizziamo che per interventi come quello in esame una notifica alla Commissione Europea preveda una spesa ammissibile massima di 4.500,00 euro per ettaro e un contributo massimo dell'80%. Pertanto, l'intervento compensativo è eseguibile dal destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione per un massimale di 4.500,00 euro per ettaro; in altre parole, deve sottoporre a intervento almeno 11,11 ettari. La percentuale di contributo in questo caso non trova applicazione, essendo tutto il costo a suo carico.

Qualora invece monetizzi il costo di compensazione versando 60.000,00 euro all'ente forestale (costo di compensazione comprensivo della maggiorazione del 20%), l'ente potrà finanziare il proprietario del bosco con un massimale di 4.500,00 euro per ettaro e un contributo dell'80%. In altre parole, potrà erogare al massimo 3.600,00 euro per ettaro di bosco da diradare. A questa cifra si può sommare il costo della progettazione, direzione lavori e altre spese tecniche, da finanziare con la maggiorazione dei 10.000,00 euro. Gli ettari su cui intervenire, per spendere tutti i 50.000,00 euro, sono 13,89.

**Appendice n. 4****MONITORAGGIO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE**

L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all'applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati
- data di accertamento dell'entrata finanziaria (in caso di monetizzazione)
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta)
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

**Appendice n. 5****MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI REALIZZATI**

L'Ente che ha effettuato l'accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- data di accertamento tecnico;
- estremi dell'autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall'esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate.
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

## **D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale**

**Comunicato regionale 12 gennaio 2012 - n. 6**

**Apertura termini per i nuovi accreditamenti degli enti non profit che si occupano del servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale**

Ai sensi della d.g.r. 10533 del 18 novembre 2009, «*Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006*», si comunica, a tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di accreditamento contenuti nell'allegato A della citata d.g.r. , l'apertura dei termini per la presentazione delle relative domande.

Tali domande dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell'ente non profit interessato, presso il protocollo della Regione Lombardia ed indirizzate alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale - U.O. Sistemi di Welfare, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per le domande inviate a mezzo posta, farà fede il timbro di partenza apposto dall'ufficio postale competente.

Il dirigente  
Paola Palmieri

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

## D.G. Agricoltura

**D.d.g. 13 gennaio 2012 - n. 142**  
 **Rettifica e integrazione del decreto d.g. Agricoltura n. 93 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. Agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 "Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006"**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visto il decreto d.g. Agricoltura n. 93 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. Agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 «Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006» che:

- a) sospende, dal 16 al 20 gennaio 2012 compreso, per le aziende di cui all'elenco allegato al predetto decreto, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012, così come disposto dal punto 1) del d.d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;
- b) consente alle medesime aziende, dal 16 al 20 gennaio 2012 compreso, lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;

Dato atto che, per mero errore materiale, non sono state inserite nell'elenco parte integrante del citato decreto d.g. Agricoltura n. 93 del 12 gennaio 2012 alcune aziende, oggetto di segnalazioni puntuali da parte delle Organizzazioni Professionali, in quanto, analogamente alle altre:

- hanno manifestato difficoltà gestionali a rispettare l'attuale divieto di spandimento, a causa di problematiche che non hanno pienamente consentito lo spandimento nel periodo precedente l'entrata in vigore del divieto, e che pertanto paventano l'esigenza di una breve sospensione del medesimo onde potere procedere all'utilizzo agronomico degli effluenti;
- le esigenze manifestate dalle aziende in questione sono legate a situazioni eccezionali che possono essere risolte adottando le soluzioni più adeguate con una tempistica, però, che non consente di ovviare alle attuali contingenze;

Considerato che le aziende in questione:

- non sono le medesime a favore delle quali si è analogamente provveduto con d.d.g. n. 1210 del 11 febbraio 2011;
- non evidenziano, a seguito dell'ultima comunicazione utile inoltrata ai sensi del d.m. 7 aprile 2006 e del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5868/2007, la presenza di non conformità relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento liquidi e/o solidi;

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione dell'elenco allegato al decreto n. 93 del 12 gennaio 12 con l'approvazione dell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato elenco quale parte integrante e sostanziale del presente decreto che integra l'elenco allegato al decreto dg agricoltura n. 93 del 12 gennaio 2012;

2. di sospendere, per le aziende di cui all'allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del dm 7 aprile 2006, all'art. 26 comma 2, dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012, così come disposto dal punto 1) del ddg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

3. di consentire, - fermo restando i divieti e i limiti generali previsti dalla normativa sopracitata e dal Programma d'azione regionale nonché in presenza delle condizioni meteorologiche

adeguate - dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, alle aziende di cui all'allegato elenco, lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;

4. di dare atto che quanto disposto dai punti 1 e 2 del presente decreto non si applica nei casi di impedimento già indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;

5. di prolungare per le aziende di cui all'allegato elenco, al 16 febbraio 2012 il termine di divieto così come disposto dal punto 1) del d.d.g. Agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

6. di pubblicare il presente decreto sul BURL.

Il direttore generale all'agricoltura  
Paolo Baccolo

— • —

RAGIONE_SOCIALE	Prov	CUAA
AZIENDA AGRICOLA BARCHETTI DI BETTONI GIACOMINO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA	CR	01096440191
AZIENDA AGRICOLA SAN DOMNINO DI PELLEGRINI GEROLAMO E C. S.A.S.	BS	00408490191
BERTOLINI ROSOLINO-MASSIMO-MARCHINI EUGENIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00184930196
BONI GIULIANO	CR	BNOGLN52R22G469P
BOZZOLA PIETRO, GIANLUCA E MARCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00161750195
CALEFFI DAVIDE E EMANUELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00948760194
CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI	MI	RSPBDT74H44F205A
CHIARI ANTONIO E SERAFINO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00841670193
CONZADORI SILVANO	CR	CNZSVN61S23M116R
GANDOLFI ARISTIDE	CR	GNDRTD31L28B914E
GESTIONI AGRICOLE MAZZETTI SOCIETA' SEMPLICE DI MAZZETTI GIAN MARIO, ENZO DOMENICO E C. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00975780198
GHIDINI DINO	MN	GHDDNI59T11D284S
INZOLI RENATO E SEVERO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	CR	00117330191
MAGNANI FRANCO E DANIELE S.S.	MN	80023820204
MARCHINI FRATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00949800197
MAZZETTI LORENZO E GIORGIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	01197780198
MONDINI PIETRO - BERTOLAZZI LUCIANA E MONDINI PAOLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00371700196
PAGLIARI MAURO E STEFANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CR	01265640191
PASQUALI STEFANO E GAMBA CINZIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00121530190
PIVA ANDREA	CR	PVINDR80A27D150Y
SGALBAZZINI GIOVANNI - GIANLUCA E SAVARESI FERNANDA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	01068080199
SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI S.S. DI BERTOLI ERMINIO E C	MN	01384540207
SOCIETA' AGRICOLA DOSSO PALLAVICINO S.S. DI ZANETTI FRANCESCO & C.	CR	01064470196
SOCIETA' AGRICOLA GOZZI CRISTIANO E MASSIMO S.S.	MN	01490620190
SOCIETA' AGRICOLA LE GERRE DI RINALDI PAOLO E CARLO S.S.	CR	01319090195
SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO S.S. DI MACCAGNOLA BRUNO, FRANCESCO E FIGLI	CR	00826400194

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

## D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

**D.d.u.o. 10 gennaio 2012 - n. 46**  
**Approvazione del bando "FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione" - Linea 6 internazionalizzazione del fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) in attuazione della d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA'

Visti:

- il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti d'importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);
- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 «Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
  - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
  - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
  - la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle PMI lombarde» ed in particolare l'allegato B che definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizzazione Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI);

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 prorogata al 31/12/ con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla DG Industria;
- gestione amministrativa e contabile della Misura;
- gestione operativa della misura;

Visti i dds:

- n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)»;
- n. 1686 del 20 febbraio 2009 «Approvazione del bando FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)»

Dato atto che:

- la dotazione iniziale del Fondo per l'Internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato dds n. 1630 del 19 febbraio 2009, era pari ad 8.000.000,00;
- la dotazione finanziaria individuata nel bando di cui all'allegato 1 del presente atto pari ad € 4.200.000,00 è determinata sulla base dei residui derivanti dalla gestione del medesimo fondo attivato con il sopra citato decreto n. 1630 del 19 febbraio 2009 ed è già disponibile presso Finlombarda s.p.a. (Soggetto Gestore);

Ritenuto opportuno sulla base dei criteri individuati dalla DGR n. 1988 del 13 luglio 2011 di approvare il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» individuato nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su

eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Dato atto che, secondo quanto indicato nel bando di cui al sopra citato allegato 1, le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 febbraio 2012 e che contestualmente sarà chiuso lo sportello di cui al bando FRI approvato con decreto n. 1686 del 20 febbraio 2009.

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'IX Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» individuato nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prevedere che il bando ed il relativo finanziamento sia attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento.

3. Di disporre che le domande di agevolazione a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI - potranno essere presentate esclusivamente on-line all'indirizzo telematico indicato nel bando a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 febbraio 2012 e che contestualmente sarà chiuso lo sportello di cui al bando FRI approvato con decreto n. 1686 del 20 febbraio 2009.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it).

Il dirigente dell'unità organizzativa  
competitività  
Cristina Colombo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**CRITERI APPLICATIVI**  
**LINEA 6 INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
**FONDO DI ROTAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (FRI)**

<p><b>1. FINALITÀ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM), istituito con DGR n. VIII/5130 del 18 luglio 2007, ha lo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale nonché sostenere la loro crescita dimensionale ed il consolidamento sul territorio.</li> <li>2. In particolare, la Linea di intervento 6 Internazionalizzazione intende supportare le MPMI lombarde nell'avvio di programmi di investimento atti a sviluppare e consolidare la presenza e la capacità d'azione sui mercati internazionali mediante la creazione di nuove società estere (New.Co.).</li> <li>3. Il Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (di seguito "FRI"), sostiene programmi di investimento realizzati da imprese lombarde, in forma diretta o in joint-venture con altre imprese, finalizzati alla creazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero. Detti insediamenti sono da intendersi come stabilimenti produttivi o strutture operative finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotate di autonomia economica e tecnico funzionale.</li> </ol>
<p><b>2. RISORSE FINANZIARIE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila). La Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente Bando secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1988 del 13/07/2011.</li> </ol>
<p><b>3. SOGGETTO GESTORE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La gestione del FRI è affidata a Finlombarda S.p.A. – società finanziaria soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia.</li> </ol>
<p><b>4. REGIME DI AIUTO</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Interventi Finanziari di cui al presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").</li> <li>2. Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE agli aiuti d'importanza minore (cd. "de minimis") alle imprese, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE n.1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 379 del 28 dicembre 2006), consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000,00 nell'ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla concessione del primo aiuto in regime "de minimis".</li> <li>3. Se l'impresa richiedente ha ottenuto, aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore a €. 200.000,00, tale limite quindi non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.</li> <li>4. L'intensità dell'aiuto concesso viene espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo così come previsto dalla normativa "de minimis".</li> </ol>
<p><b>5. LOCALIZZAZIONE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il programma d'investimento deve essere realizzato nell'ambito dei Paesi UE ed Extra UE ad esclusione dell'Italia.</li> </ol>

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

<p><b>6. SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possono richiedere l'Intervento Finanziario le MPMI in qualunque forma costituite, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso di uno dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attive da almeno due anni nel settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C);</li> <li>b. attive da almeno due anni nel settore delle costruzioni (codice primario Ateco 2007 lett. F);</li> <li>c. attive da almeno due anni in uno dei seguenti settori dei servizi alle imprese (codice primario Ateco 2007):                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;</li> <li>• J 63 Attività di servizi d'informazione e altri servizi informatici;</li> <li>• M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;</li> <li>• M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;</li> <li>• M 72 Ricerca scientifica e sviluppo;</li> <li>• M 73 Pubblicità e ricerche di mercato;</li> <li>• M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;</li> <li>• N78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale;</li> <li>• H 52.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi</li> <li>• H 52.24 Movimentazione merci</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. I soggetti richiedenti devono inoltre, alla data di presentazione della domanda:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. essere iscritti al registro delle imprese;</li> <li>b. avere una sede operativa in Lombardia da almeno due anni ;</li> </ol> </li> <li>3. In caso di Società Consortile il requisito dell'operatività minima dei due anni, laddove non presente in capo alla società, può essere verificato in capo ad almeno i 2/3 dei soci.</li> <li>4. E' possibile presentare una domanda da parte di più imprese aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) in caso di progetto che preveda la creazione di una new.co estera attraverso il conferimento congiunto da parte delle stesse imprese (di seguito "Progetto unitario"). In tal caso le domande di ogni singola impresa dovranno essere presentate entro un arco temporale massimo di 10 giorni dalla presentazione della prima domanda da parte di uno dei partner di Progetto pena l'inammissibilità dell'intero progetto unitario.</li> </ol>
<p><b>7. ESCLUSIONI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono escluse dagli Interventi Finanziari di cui al presente Bando:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione di data 15 dicembre 2006 (cd. Regolamento "de minimis");</li> <li>b) le imprese in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. In applicazione di detto Regolamento CE n. 1998/2006, per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicate sulla G.U.U.E. n. C 244 dell'1.10.2004;</li> <li>c) le MPMI che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.</li> </ol> </li> <li>2. Sono altresì esclusi i Consorzi <i>ex Lege</i> n. 83 del 21 febbraio 1989, ovvero che hanno come scopo sociale la promozione e/o l'esportazione dei prodotti dei consorziati.</li> <li>3. La misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti o servizi interni rispetto ai prodotti d'importazione.</li> </ol>

<p><b>8. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il programma di investimento deve essere finalizzato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per le imprese del settore manifatturiero: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. alla realizzazione di nuovi Insedimenti Produttivi permanenti;</li> <li>ii. alla realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti.</li> </ol> </li> <li>b. per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni alla realizzazione di nuovi Insedimenti Produttivi permanenti;</li> </ol> </li> <li>2. Il programma di investimento non deve prevedere interventi di delocalizzazione delle sedi localizzate in Lombardia e/o sul territorio nazionale. Ai fini del presente Bando, per delocalizzazione si intende la dismissione totale o parziale di attività produttive con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/delle sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale.</li> <li>3. Il programma di investimento potrà essere realizzato sia in forma diretta (capitale sociale detenuto al 100% dall'impresa richiedente) che in joint-venture con altre imprese nazionali o estere.</li> <li>4. La New.Co estera deve avere autonoma personalità giuridica e può essere da costituire o già costituita da non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di Intervento finanziario.</li> <li>5. E' esclusa l'ammissibilità di programmi di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".</li> </ol>
<p><b>9. OGGETTO E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Intervento finanziario è pari al 40% delle spese ammissibili di cui al successivo art. 10.</li> <li>2. Coerentemente alla previsione di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Intervento finanziario è così composto: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) una quota, fino al 40% dell'Intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale;</li> <li>b) una quota, pari almeno al 60% dell'intervento finanziario, a titolo di finanziamento a tasso agevolato.</li> </ol> </li> <li>3. La quota a titolo di finanziamento è regolata dalle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durata: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento;</li> <li>- Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi con scadenza il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;</li> <li>- Tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,50% su base annua.</li> </ul> </li> <li>4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Intervento finanziario, con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento, sarà richiesta all'impresa beneficiaria garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 348, da intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'albo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 141/2010, da intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107.</li> <li>5. Le garanzie fideiussorie devono essere redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito del Soggetto Gestore (<a href="http://www.finlombarda.it">www.finlombarda.it</a>) a decorrere dai termini di presentazione della domanda di cui all'art. 11.</li> </ol>

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**10. SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili i conferimenti in denaro o in natura (es: macchinari, impianti e attrezzature nuovi o usati acquisiti da fornitori di settore) versati a titolo di capitale sociale nell'impresa estera (new.co) per la realizzazione di quanto previsto all'art. 8.
2. La partecipazione del soggetto richiedente nella New.Co., anche a seguito del conferimento, deve essere almeno pari al 30% del capitale sociale della New.Co. medesima. Tale requisito deve sussistere in capo al soggetto beneficiario salvo il caso di progetto unitario presentato da più imprese richiedenti; in tal caso il requisito deve sussistere cumulativamente in capo al totale dei richiedenti.
3. Il valore del conferimento deve essere comunque pari ad almeno:
  - € 100.000,00 per le imprese del settore manifatturiero;
  - € 50.000,00 per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni.

Nel caso di Progetto unitario presentato da più imprese beneficiarie, il valore minimo del conferimento ammissibile ad agevolazione da parte delle singole imprese non potrà essere inferiore al 50% dei valori minimi di conferimento sopra previsti; tale requisito deve sussistere in capo ad ogni singola impresa.
4. Qualora il conferimento in natura consista in beni immateriali o in beni materiali non nuovi di fabbrica, il valore del conferimento dovrà essere comprovato da perizia estimativa asseverata prodotta da professionista abilitato. Nel caso di beni materiali nuovi di fabbrica il valore del conferimento sarà assunto pari al valore di acquisto, al netto di oneri accessori ed imposte, come risultante dalla fattura di acquisto o titolo equipollente intestata al soggetto richiedente.
5. Sono ammissibili esclusivamente i conferimenti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di Intervento finanziario.
6. Il conferimento a titolo di capitale sociale dell'impresa beneficiaria a favore dell'impresa estera (New.Co) deve essere funzionale alla realizzazione di un programma di investimento da parte di quest'ultima. Il costo del programma di investimento deve essere almeno pari al valore del conferimento.
7. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili.
8. Il programma di investimento della New.Co. deve prevedere le seguenti tipologie di costo:
  - a. Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili funzionali all'attività ad esclusione dei terreni;
  - b. Canoni per la locazione dell'immobile per un anno e comunque per un importo non superiore al 20% del programma di investimento;
  - c. Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;
  - d. Oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
  - e. Spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% del programma di investimento;
  - f. Acquisto di sistemi gestionali integrati, incluso l'installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese;
  - g. Spese per il personale tecnico ed amministrativo dell'impresa beneficiaria impegnato nelle attività di realizzazione e coordinamento del programma di investimento e comunque entro i limiti del 20% del programma di investimento.
9. La conclusione del programma di investimento dovrà essere dichiarata dall'impresa beneficiaria con autocertificazione redatta ai sensi di legge (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante l'avvio operativo della New-Co ed il costo sostenuto per ciascuna delle voci di spesa di cui al precedente punto 7.
10. I programmi di investimento della new-co devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'Intervento finanziario all'impresa beneficiaria.
11. Ai fini del presente Bando la new-co si intenderà operativa quando tutti i fattori produttivi sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività.

<b>11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata esclusivamente <i>on line</i> a partire dalle ore 10,00 del giorno 15 febbraio 2012 al seguente indirizzo telematico: <a href="http://www.regione.lombardia.it">www.regione.lombardia.it</a> - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" oppure <a href="https://gefo.serviziurl.it/">https://gefo.serviziurl.it/</a>.</li> <li>2. Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).</li> <li>3. La domanda on line (Modulo di adesione) contiene le seguenti sezioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Registrazione</li> <li>b. Notizie sull'azienda</li> <li>c. Sede operativa</li> <li>d. Dati economici</li> <li>e. Personale</li> <li>f. Elenco soci</li> <li>g. Soci e titolari di cariche e qualifiche</li> <li>h. Partecipate</li> <li>i. Sede dell'investimento</li> <li>j. Rappresentante legale</li> <li>k. Contatto negoziale</li> <li>l. Soggetto esterno incaricato</li> <li>m. Notizie attività</li> <li>n. Documenti obbligatori</li> <li>o. Documenti</li> <li>p. Programma di investimento</li> <li>q. Informazioni economico/finanziarie</li> <li>r. Fidi a breve</li> <li>s. Finanziamenti medio/lungo termine</li> <li>t. Leasing</li> <li>u. Proprietà immobiliari</li> <li>v. De minimis</li> <li>w. Autodichiarazioni (tra le quali quelle di agli artt. 4 e 7)</li> <li>x. Invio elettronico</li> </ol> <p>Le singole Sezioni devono essere compilate in ogni loro parte.</p> </li> <li>4. La domanda per l'accesso all'Intervento finanziario, prima del caricamento definitivo nel Sistema di procedura Informatica, dovrà essere opportunamente validata, pena l'inammissibilità, mediante l'apposizione della firma elettronica o digitale da parte del Legale Rappresentante dell'impresa.</li> <li>5. La firma dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. I documenti informatici devono essere firmati elettronicamente o digitalmente<sup>1</sup> dal Legale Rappresentante dell'impresa.</li> <li>6. La data di protocollazione della domanda verrà generata solo successivamente al pagamento del bollo virtuale accedendo all'apposita sezione online del portale GEFO. L'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica deve essere effettuato con carta di credito (circuiti abilitati VISA e MASTERCARD).</li> </ol>
---	--

<sup>1</sup> Dal primo luglio 2011 la Firma Digitale per essere valida deve obbligatoriamente essere conforme alle nuove regole tecniche (Deliberazione DigitAP n. 45/2009 in vigore dal 30 agosto 2010). Di conseguenza chi utilizza un client o un'applicazione di verifica e/o apposizione di firma digitale, deve accertarsi con il fornitore Ente certificatore riconosciuto a livello nazionale che tale applicativo sia aggiornato all'ultima versione disponibile e conforme alle nuove regole tecniche. Si segnala inoltre che la firma apposta con la CRS Carta Regionale dei Servizi non è sottoposta a questa normativa e continua, quindi, a rimanere valida.

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) copia ultimi due Bilanci completi ed approvati laddove esistenti. Per le imprese che non hanno obbligo di bilancio, dovranno essere prodotte analoghe situazioni inerenti gli ultimi e esercizi conclusi sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa;</li> <li>b) situazione economico patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio in corso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;</li> <li>c) scheda tecnica di progetto;</li> <li>d) modulo "Dimensione Impresa"</li> <li>e) fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante;</li> <li>f) lettera di intenti con il partner straniero o nazionale in caso di joint-venture da costituire o atto di costituzione della New.Co. qualora già costituita.</li> </ol> </li> <li>8. La mancata osservanza delle modalità di presentazione di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda presentata.</li> <li>9. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare, fatto salvo quanto di seguito precisato, una sola domanda a valere sul presente Bando. Possono essere presentate successive domande a condizione che gli Interventi finanziari concessi per precedenti domande siano in fase di ammortamento ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria inoltri espressa rinuncia all'Intervento finanziario richiesto, la stessa potrà presentare una successiva domanda solo se detta rinuncia venga trasmessa al Soggetto Gestore in data antecedente all'assunzione del decreto regionale di concessione dell'intervento finanziario. Possono infine ripresentare una successiva domanda le imprese che hanno avuto esito negativo ad una precedente domanda.</li> <li>10. Il dirigente responsabile del procedimento effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base della valutazione dell'ammontare degli Interventi finanziari richiesti, si riserva la facoltà di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle domande.</li> </ol>
<b>12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata nel rispetto della procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione <i>on line</i> e sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 2.</li> <li>2. L'istruttoria delle domande si svolgerà, a cura del soggetto Gestore, secondo le seguenti modalità e tempistiche:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) istruttoria formale: finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dal Soggetto richiedente ed il rispetto delle modalità di presentazione di cui all'art. 11.</li> <li>b) istruttoria di merito: finalizzata ad esprimere un giudizio sul programma di investimento e sulla sostenibilità economico-finanziaria ed ammissibilità delle spese.</li> </ol> </li> <li>3. L'istruttoria formale e di merito è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione <i>on-line</i> della domanda.</li> <li>4. Il Soggetto Gestore, nel corso delle attività di istruttoria di merito, si riserva la facoltà di richiedere alle imprese beneficiarie i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di chiarimenti o integrazioni i tempi di istruttoria si intenderanno temporaneamente sospesi; gli stessi riprendono a decorrere successivamente all'avvenuta produzione dei chiarimenti o integrazioni richiesti, o comunque alla scadenza del 15° giorno dalla richiesta. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, l'istanza si intenderà automaticamente decaduta.</li> </ol>

	5. L'istruttoria di merito sarà svolta sulla base dei seguenti elementi di valutazione:																	
	<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: center;">AMBITO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PUNTEGGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="494 394 739 569">Programma d'investimento</td> <td data-bbox="739 394 1158 569">           Coerenza e correlazione del programma di investimento rispetto all'attività svolta dal Soggetto richiedente            Sinergie ed integrazioni attivabili tra Soggetto richiedente e New.Co,            Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne)         </td> <td data-bbox="1158 394 1370 569" style="text-align: center;"><b>0 - 35</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 569 739 1041">Modello gestionale</td> <td data-bbox="739 569 1158 1041">           Strategia di sviluppo e strategie competitive            Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari            Qualità del management e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma         </td> <td data-bbox="1158 569 1370 1041" style="text-align: center;"><b>0- 20</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1041 739 1188">Posizionamento rispetto al mercato</td> <td data-bbox="739 1041 1158 1188">Analisi swot</td> <td data-bbox="1158 1041 1370 1188" style="text-align: center;"><b>0- 10</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1188 739 1539">Valutazione economico-finanziaria</td> <td data-bbox="739 1188 1158 1539">           Credit scoring:            - struttura patrimoniale e finanziaria            - struttura economica            - capacità di generare risorse            Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)         </td> <td data-bbox="1158 1188 1370 1539" style="text-align: center;"><b>0- 35</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1539 929 1608" style="text-align: center;"><b>Totale</b></td> <td data-bbox="929 1539 1370 1608" style="text-align: center;"><b>0 - 100</b></td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI	Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento rispetto all'attività svolta dal Soggetto richiedente Sinergie ed integrazioni attivabili tra Soggetto richiedente e New.Co, Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne)	<b>0 - 35</b>	Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari Qualità del management e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma	<b>0- 20</b>	Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	<b>0- 10</b>	Valutazione economico-finanziaria	Credit scoring: - struttura patrimoniale e finanziaria - struttura economica - capacità di generare risorse Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	<b>0- 35</b>	<b>Totale</b>	<b>0 - 100</b>
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI																
Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento rispetto all'attività svolta dal Soggetto richiedente Sinergie ed integrazioni attivabili tra Soggetto richiedente e New.Co, Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne)	<b>0 - 35</b>																
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari Qualità del management e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma	<b>0- 20</b>																
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	<b>0- 10</b>																
Valutazione economico-finanziaria	Credit scoring: - struttura patrimoniale e finanziaria - struttura economica - capacità di generare risorse Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	<b>0- 35</b>																
<b>Totale</b>	<b>0 - 100</b>																	
	<p>6. Sono ammessi all'intervento finanziario i Soggetti richiedenti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti ed un punteggio almeno pari a 20 punti relativamente all'elemento "valutazione economico-finanziaria".</p> <p>7. Nel caso di programmi di investimento unitari, di cui all'art. 6 punto 4, sarà svolta un'istruttoria di merito per ciascuna delle imprese richiedenti. Il punteggio del Progetto unitario ai fini della verifica delle soglie minime previste al precedente punto 6 sarà calcolato come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole imprese. La ponderazione terrà conto del peso della spesa ammissibile afferente ciascun richiedente rispetto a quella complessivamente ammissibile nell'ambito del Progetto unitario.</p>																	
<b>13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI FINALI E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI</b>	<p>1. Gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore, relativi alle domande ritenute ammissibili e non ammissibili, sono trasmessi al Responsabile del procedimento dal Soggetto Gestore per il tramite del sistema di procedura informatica.</p> <p>2. Il Dirigente competente della DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione provvederà ad emanare mensilmente il conseguente decreto.</p>																	

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

<b>14. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E STIPULA DEL CONTRATTO DI INTRVENTO FINANZIARIO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di cui all'articolo precedente, il Soggetto Gestore provvede a comunicare, tramite il Sistema di procedura Informatica, alle imprese beneficiarie l'ammissione all'Intervento finanziario e la relativa intensità di aiuto in termini di ESL.</li><li>2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario:<ol style="list-style-type: none"><li>a. certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni;</li><li>b. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:<ul style="list-style-type: none"><li>- informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98;</li><li>- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);</li></ul></li><li>c. Documento Unico Regolarità Contributiva;</li><li>d. garanzie definite in sede di concessione dell'Intervento finanziario.</li></ol></li></ol>
---	---



<b>15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La domanda di erogazione dell'intervento finanziario dovrà essere presentata dall'impresa beneficiaria utilizzando la modulistica disponibile sul sistema di procedura informatica. L'erogazione avverrà secondo le modalità di seguito descritte:</li> <li>2. L'intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario in due <i>tranches</i>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;</li> <li>b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;</li> </ol> </li> <li>3. L'erogazione dell'Intervento finanziario è subordinata alla verifica da parte del Soggetto Gestore di quanto previsto dall'art. 48bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori ad €10.000,00.</li> <li>4. Ai fini dell'erogazione del saldo (quota contributo in conto capitale), l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Soggetto Gestore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definito all'art. 10, la seguente documentazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98;</li> <li>- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);</li> </ul> </li> <li>b. Documento Unico Regolarità Contributiva;</li> <li>c. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la conclusione del programma di investimento, l'avvio dell'operatività del nuovo insediamento estero con la specificazione che lo stesso non ha comportato delocalizzazione ai sensi del precedente punto 2 dell'art. 8;</li> <li>d. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la veridicità delle spese sostenute dalla New.Co estera, la loro corrispondenza alle tipologie di spese ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;</li> <li>e. atto costitutivo della New-Co;</li> <li>f. certificato camerale o documento equipollente della new-co;</li> </ol> <p>la documentazione di cui ai punti e),f) se redatta in lingua estera dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>g. copia della documentazione amministrativo-contabile e bancaria comprovante l'avvenuto conferimento a titolo di capitale sociale;</li> <li>h. compilazione mediante il sistema di procedura informatica di un questionario di valutazione dell'iniziativa da parte del soggetto beneficiario.</li> </ol> <p>Il Soggetto Gestore si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della rendicontazione.</p> <p>La rendicontazione avverrà col supporto del Sistema di procedura Informatica.</p> </li> <li>5. A seguito di verifica della rendicontazione, la Direzione Generale Industria, su proposta del Soggetto Gestore, potrà procedere alla rideterminazione dell'intervento finanziario sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. L'eventuale rideterminazione viene applicata alla quota dell'Intervento finanziario a titolo di contributo in conto capitale e comunque nel rispetto dei limiti previsti alla lettera a), punto 1 dell'art. 16.</li> <li>6. Eventuali variazioni in aumento delle spese ammissibili non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare dell'Intervento finanziario concesso.</li> <li>7. Eventuali proroghe della durata del programma di investimento potranno essere concesse dalla Direzione Generale Industria, con provvedimento del responsabile del procedimento, nel limite massimo di 180 giorni.</li> </ol>
---	--

<p><b>16. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<p>1. I soggetti beneficiari sono obbligati, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, pena la revoca totale o parziale dell'Intervento finanziario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. realizzare il programma d'investimento in conformità a quanto ammesso all'Intervento finanziario e comunque per un importo pari almeno al 70% della spesa ammessa;</li> <li>b. comunicare tempestivamente per iscritto alla Direzione Generale Industria eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a modifiche soggettive o inerenti il programma di investimento verificatesi in fase di realizzazione del progetto e nel periodo di durata del finanziamento;</li> <li>c. non cumulare gli Interventi finanziari previsti dal presente bando con altri "aiuti di stato", anche di natura fiscale, richieste od ottenute per le medesime spese;</li> <li>d. realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti con particolare riferimento a: ultimare il programma di spesa (operazione di conferimento e messa in attività della new.co) entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione; procedere alla richiesta di erogazione del saldo entro 60 giorni dalla conclusione del programma di investimento ammesso all'intervento finanziario;</li> <li>e. consentire ispezioni e controlli da parte del Soggetto Gestore e di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti;</li> <li>f. conservare per tutta la durata del finanziamento i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni;</li> <li>g. mantenere la partecipazione oggetto dell'Intervento finanziario per almeno 5 (cinque) anni dalla concessione dell'intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9;</li> <li>h. compilare il questionario di valutazione dell'iniziativa disponibile sul sistema informativo alla conclusione del progetto o all'erogazione a saldo;</li> <li>i. fornire tramite sistema informativo i dati di monitoraggio di cui all'art. 19;</li> </ul>
<p><b>17. REVOCHE, RINUNCE E SANZIONI</b></p>	<p>1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché nel rispetto di quanto previsto al comma successivo e sempreché ne siano garantite le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi posti dal presente bando, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato con decreto dirigenziale di Regione Lombardia. L'eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario sarà effettuata in sede di rendicontazione finale.</p> <p>2. Con decreto dirigenziale, l'intervento finanziario viene revocato parzialmente o totalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di assenza di uno o più requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando;</li> <li>b. qualora l'impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese;</li> <li>c. nel caso in cui l'impresa beneficiaria non mantenga la partecipazione nella new.co estera per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento;</li> <li>d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; nel caso il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, e comunque in misura almeno pari al 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi di cui al presente bando, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato riducendo la quota di contributo a fondo perduto;</li> <li>e. qualora il programma abbia comportato delocalizzazione secondo quanto indicato al precedente punto 2 dell'art. 8;</li> <li>f. qualora l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, si trovi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;</li> </ul> <p>3. Nel caso di revoca di un intervento finanziario già erogato, salvo casi adeguatamente documentati e valutati da Regione Lombardia, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito e incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, salvo il caso di cui alla lettera c) per il quale la maggiorazione sarà pari al tasso di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.</p> <p>4. In caso di rinuncia e/o rideterminazione di un intervento finanziario già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito incrementato degli interessi legali.</p> <p>5. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e contestuale richiesta di restituzione dell'intervento finanziario.</p> <p>6. Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto dalla Direzione Generale.</p>

<b>18. ISPEZIONI E CONTROLLI</b>	1. Regione Lombardia, anche mediante il soggetto Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5 % delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
<b>19. MONITORAGGIO</b>	1. Regione Lombardia monitorerà l'andamento dell'attività oggetto dell'intervento finanziario per un periodo di due anni a partire dalla rendicontazione del progetto. I dati verranno rilevati mediante il sistema di procedura informatica GEFO.
<b>20. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente.</p> <p>2. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.</p> <p>Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Internazionalizzazione del Sistema Produttivo- Direzione Generale Industria, Artigianato Edilizia e Cooperazione - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.</p> <p>I dati forniti a Regione Lombardia e a Finlombarda S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento ai fini del presente Bando anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti.</p> <p>In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03.</p> <p>3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.</p> <p>4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Direttore Generale della Direzione Generale competente della Regione Lombardia;</li> <li>- Il Direttore Generale di Finlombarda S.p.A.</li> </ul>
<b>21. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI</b>	Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: <a href="http://www.industria.regione.lombardia.it">www.industria.regione.lombardia.it</a> Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:fri@regione.lombardia.it">fri@regione.lombardia.it</a> Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare <b>Lombardia Informatica SpA</b> - tel. <b>800131151</b> dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

<p><b>22. DEFINIZIONI</b></p>	<p>Ai fini del presente atto si intende per :</p> <p><b>"Bando"</b>: il presente avviso alle imprese</p> <p><b>"Data di avvio e conclusione del programma d'investimento"</b>: la data di contabilizzazione del conferimento, sia in denaro che in natura, da parte dell'impresa beneficiaria richiedente. La conclusione del programma di investimento dovrà essere oggetto di relazione conclusiva del progetto di internazionalizzazione resa in forma di autocertificazione ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000 da parte dell'impresa beneficiaria richiedente, attestante l'effettivo sostenimento delle spese e la messa in attività della new.co.</p> <p><b>"De Minimis"</b>: quanto indicato nel regolamento (CE) N. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) per un importo relativo al massimale di euro 200.000,00 nel triennio.</p> <p><b>"Intervento finanziario"</b>: l'intervento concesso ai sensi del presente Bando, composto da una quota a titolo di contributo in c/capitale ed una a titolo di finanziamento a tasso agevolato.</p> <p><b>"MPMI"</b>: imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008, che di seguito si riportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Microimprese: Numero max di Occupati = meno di 10; Max Fatturato o Attivo Bilancio = € 2.000.000</li> <li>b. Piccole Imprese: Numero max di Occupati = meno di 50; Max Fatturato o Attivo Bilancio = € 10.000.000</li> <li>c. Medie Imprese: Numero max di Occupati = meno di 250; Max Fatturato: € 50.000.000 o Attivo Bilancio = € 43.000.000</li> </ol> <p><b>"New.Co"</b>: l'impresa estera costituita da non più di sei mesi o da costituirsi alla data di presentazione della domanda, al cui capitale sociale partecipa il soggetto richiedente a mezzo del Conferimento.</p> <p><b>"Insediamento produttivo"</b>: Stabilimenti produttivi o strutture operative finalizzate alla produzione, trasformazione di beni e/o all'erogazione di servizi e dotate di autonomia economica e tecnico-funzionale.</p> <p><b>"Conferimento"</b>: è l'apporto in denaro o in beni strumentali nuovi o usati, materiali o immateriali, al capitale sociale della New.Co.</p> <p><b>"Procedimento a sportello"</b>: definito dall' art.5 del D. Lgs 123/98 che prevede che l'istruttoria delle domande avvenga secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.</p> <p><b>"Settori di attività"</b>: i settori definiti dai codici ateco 2007.</p> <p><b>"Sistema di procedura informatica"</b>: la gestione operativa di tutte le fasi di attività previste dal bando quali presentazione domanda, istruttorie formali e valutative, rendicontazioni di spesa, erogazioni, monitoraggio, modifiche e verifiche, attraverso l'utilizzo esclusivo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web "Finanziamenti on line" all'indirizzo <a href="https://gefo.servizirl.it/">https://gefo.servizirl.it/</a>.</p>
-------------------------------	--

## D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.u.o. 9 gennaio 2012 - n. 33

**Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici**

Premesso:

- il d.lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rinviando a successivi decreti le metodologie di calcolo, i requisiti minimi per il contenimento dei consumi energetici, i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- l'art. 17 dello stesso decreto prevede che le norme indicate e quelle dei decreti ministeriali di attuazione si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, relativa al risparmio energetico in edilizia;
- gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della direttiva e del decreto legislativo citato, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l'altro, delle diverse destinazioni d'uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati;
- l'art. 27 della stessa l.r. 24/2006 disciplina le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa e dai provvedimenti della Giunta che ne costituiscono l'attuazione, ripartendo tra Comuni, Province e Regione la competenza ad accertare le infrazioni e ad irrogare le relative sanzioni;
- lo stesso articolo prevede che le suddette funzioni regionali siano svolte mediante Cestec, società interamente partecipata da Regione Lombardia;

Richiamato:

- la d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007 e con d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008, con la quale sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;
- il decreto n. 14009 del 15 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche;

Considerato che con d.g.r. n. 2554 del 24 novembre 2011 sono stati approvati i criteri di indirizzo, le modalità di accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della l.r. 24/2006, dando atto che il dirigente competente provvederà ad adeguare la procedura operativa approvata con decreto n. 14009/2009 qualora non compatibile o insufficiente rispetto ai criteri assunti con lo stesso provvedimento;

Ritenuto opportuno, alla luce della deliberazione 2554/2011, aggiornare la procedura operativa approvata con decreto 14009/2009, in modo da inserirvi alcune precisazioni procedurali;

Visto il documento allegato «Attuazione dei criteri approvati con dgr 2554/2011 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici» e ritenuto di approvarlo;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento «Attuazione dei criteri approvati con d.g.r. 2554/2011 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della l.r. 24/2006, in merito alla certificazione energe-

tica degli edifici», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre l'applicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il dirigente dell'u.o.  
Mauro Fasano

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**ATTUAZIONE DEI CRITERI PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA REGIONALE, PREVISTE DALL'ART. 27 DELLA L.R. 24/2006, IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI****A) INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SELEZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO E PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO****1. Criteri di selezione degli ACE depositati nel Catasto Energetico regionale degli edifici.**

La selezione degli ACE da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite estrazione casuale degli ACE registrati nel Catasto Energetico regionale degli edifici negli ultimi 4 anni, secondo una probabilità di selezione proporzionale al rischio di non conformità, che tiene conto dei seguenti fattori:

- a) numero elevato di ACE redatti dal Soggetto certificatore;
- b) valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (nel seguito  $EP_H$ );
- c)  $EP_H$  lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza;
- d) prestazione energetica particolarmente performante dell'edificio;

Al fine di dar corso alla selezione del campione oggetto di accertamento tramite l'estrazione casuale, ad ogni ACE è assegnato un punteggio ottenuto dalla sommatoria dei valori calcolati relativi a ciascuno dei fattori di rischio sopra elencati e approfonditi qui di seguito.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel catasto negli ultimi 4 anni, compare  $n+1$  volte, dove  $n$  è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all'ACE.

**Fattore di rischio A: numero elevato di ACE redatti dal Soggetto certificatore**

Il fattore di rischio relativo al numero di ACE redatti dal Soggetto certificatore è calcolato in riferimento a un periodo di valutazione di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell'ACE nel Catasto Energetico regionale degli edifici.

Il fattore di rischio viene assegnato come segue:

- I. punti 3 se il numero di ACE chiusi dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione considerato è superiore a 100;
- II. punti 2 se il numero di ACE chiusi dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione considerato è compreso tra 51 e 100;
- III. punti 1 se il numero di ACE chiusi dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione considerato è compreso tra 26 e 50;
- IV. punti 0 se il numero di ACE chiusi dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione considerato è compreso tra 0 e 25.

**Fattore di rischio B: anomalia dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale ( $EP_H$ )**

Il fattore di rischio relativo a valori elevati di  $EP_H$  è calcolato come segue:

- I. punti 2 se  $EP_H$  è superiore o uguale a 700 kWh/m<sup>2</sup>anno o 300 kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso;
- II. punti 1 se  $EP_H$  è compreso tra 500 e 700 kWh/m<sup>2</sup>anno o compreso tra 200 e 300 kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso;
- III. punti 0 se  $EP_H$  è inferiore o uguale a 500 kWh/m<sup>2</sup>anno o 200 kWh/m<sup>3</sup>anno, a seconda della destinazione d'uso.

**Fattore di rischio C:  $EP_H$  lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza.**

Il fattore di rischio relativo al salto di classe energetica all'interno di un range fissato è calcolato come segue:

- I. punti 3 se la differenza tra il valore  $EP_H$  riportato sull'ACE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è inferiore o uguale al 3%;
- II. punti 2 se la differenza tra il valore  $EP_H$  riportato sull'ACE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 3% e inferiore o uguale al 5%;
- III. punti 1 se la differenza tra il valore  $EP_H$  riportato sull'ACE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è maggiore al 5% e inferiore o uguale al 10%;
- IV. punti 0 se la differenza tra il valore  $EP_H$  riportato sull'ACE e il valore del medesimo indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è superiore al 10%.

**Fattore di rischio D: prestazione energetica particolarmente performante dell'edificio.**

Il fattore di rischio relativo alla classe energetica dell'edificio performante è calcolato come segue:

- I. punti 3 se la classe energetica individuata nell'ACE è la A+ ovvero la A;
- II. punti 2 se la classe energetica individuata nell'ACE è la B;
- III. punti 1 se la classe energetica individuata nell'ACE è la C;
- IV. punti 0 in tutti gli altri casi.

**2. Criteri di selezione degli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari ai quali non è stato allegato l'ACE e dei contratti di locazione registrati successivamente al 1 luglio 2010**

La selezione degli atti di trasferimento a titolo oneroso ai quali non è stato allegato l'ACE avviene tramite estrazione casuale degli atti di trasferimento a titolo oneroso trasmessi a Cestec SpA da parte dei notai, secondo quanto previsto all'art. 27 comma 17 nonies della Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e smi.

La selezione dei contratti di locazione registrati successivamente al 1 luglio 2010 da sottoporre ad accertamento avviene tramite estrazione casuale.

### 3. Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento

L'avvio del procedimento avviene secondo le modalità definite dalla DGR IX/2554.

Nella comunicazione di avvio del procedimento salvo ove diversamente specificato, vengono resi noti i seguenti dati:

- a. il codice identificativo della campagna di accertamento;
- b. il codice identificativo dell'accertamento;
- c. il protocollo codice identificativo dell'ACE oggetto di accertamento - esclusivamente per gli accertamenti riferiti a certificazioni energetiche depositate nel Catasto Energetico regionale degli edifici;
- d. il subalterno o i subalterni oggetto dell'attività di analisi;
- e. la data e l'ora in cui avrà luogo l'attività di sopralluogo;
- f. il nominativo dell'ispettore incaricato a svolgere l'attività di sopralluogo;
- g. il nominativo del responsabile del procedimento.

### B) ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI, TRAMITE ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO

#### 1. Dati rilevati durante il sopralluogo dell'edificio ai fini dell'accertamento degli ACE depositati nel Catasto Energetico regionale degli edifici

Al fine di valutare la conformità dell'ACE sottoposto ad accertamento alle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e smi, l'ispettore incaricato è tenuto a rilevare le grandezze riportate nelle seguenti Tabelle 1, 2, 3, così che possano essere confrontate con quelle dichiarate dal Soggetto certificatore nel file di interscambio dati depositato dallo stesso nel Catasto Energetico regionale degli edifici.

Per le certificazioni redatte secondo le procedure di calcolo precedenti a quella approvata con decreto 5796 del 11.6.2009 (entrata in vigore il 26 ottobre 2009), sono valutati i soli dati che, presenti nelle seguenti tabelle, sono altresì previsti dalla procedura utilizzata.

In particolare le grandezze rilevate sono suddivise in tre categorie:

- I. dati definiti da valore numerico;
- II. dati derivanti da parametri tabulati;
- III. dati arbitrari.

#### I DATI DEFINITI DA VALORE NUMERICO

INVOLUCRO	
	Superficie utile
	Volume netto
	Superficie disperdente dell'elemento rilevato
IMPIANTO	
Sottosistema di generazione	
GENERATORE TRADIZIONALE	Potenza termica nominale al focolare Rendimento termico utile (alla potenza nominale) Perdite al camino a bruciatore acceso
GENERATORE MULTISTADIO	Potenza termica nominale al focolare massima Rendimento termico utile (alla potenza nominale) Perdite al camino a bruciatore acceso
GENERATORE A CONDENSAZIONE	Potenza termica nominale al focolare Rendimento termico utile (alla potenza nominale) Perdite al camino a bruciatore acceso
GENERATORE A CONDENSAZIONE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima Rendimento termico utile alla potenza termica massima Perdite al camino a bruciatore acceso
GENERATORE AD ARIA CALDA	Potenza termica nominale al focolare Rendimento termico utile
POMPA DI CALORE	Potenza termica nominale COP/GUE mensile Temperatura nominale dell'evaporatore
TELERISCALDAMENTO	Potenza termica nominale Fattore di conversione in energia primaria
COGENERAZIONE	Potenza elettrica erogata Rendimento elettrico Rendimento termico
Ausiliari elettrici	
	Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di distribuzione Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo
Recuperatore di calore	
	Efficienza recuperatore di calore Potenza ausiliari recuperatore/ausiliari sottosistema trattamento aria

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

FONTI RINNOVABILI	
Solare termico	Superficie apertura campo solare Potenza nominale dei circolatori Capacità nominale accumulo

Solare fotovoltaico	Superficie captante Potenza di picco
---------------------	---

*Tabella 1: Elenco dei dati rilevati definiti da valore numerico*
**II DATI DERIVANTI DA PARAMETRI TABULATI**

INVOLUCRO	
	Ventilazione

IMPIANTO	
Sottosistema di generazione	Ubicazione del generatore di calore Tipologia di impianto Modalità di produzione Combustibile

Sottosistema emissione	Tipologia dei terminali di emissione
------------------------	--------------------------------------

Sottosistema di distribuzione	Elettropompa
-------------------------------	--------------

FONTI RINNOVABILI	
Solare termico	Utilizzo Tipologia collettore Esposizione

Solare fotovoltaico	Tipo di modulo Esposizione
---------------------	-------------------------------

*Tabella 2: Elenco dei dati rilevati derivanti da parametri tabulati*
**III DATI ARBITRARI**

INVOLUCRO	
	Volume lordo Destinazione d'uso Ricambi orari Trasmittanza termica della superficie disperdente dell'elemento rilevato Orientamento dell'elemento rilevato

IMPIANTO	
	Temperatura media dell'acqua nel generatore Tipologia di generatore di calore Volume di accumulo Ripartizione potenza termica ed elettrica del generatore

EDIFICIO	
	Interventi migliorativi

*Tabella 3: Elenco dei dati rilevati derivanti da dati arbitrari*
**2. Dati raccolti durante il sopralluogo ai fini dell'accertamento relativo ad atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari ai quali non è stato allegato l'ACE e dei contratti di locazione registrati successivamente al 1 luglio 2010**

L'ispettore incaricato dell'accertamento relativo ad atti di trasferimento a titolo oneroso e/o contratti di locazione di edifici verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25 della Legge Regione Lombardia n. 24 del 2006 e s.m.i. e che consentono di non allegare l'ACE all'atto ovvero di non consegnare l'ACE al conduttore da parte del proprietario.



**C) DEFINIZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO****1. Definizione dell'esito dell'accertamento relativo agli ACE depositati nel Catasto Energetico regionale degli edifici**

L'esito dell'accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici e amministrativi

L'esito dell'accertamento è positivo se la verifica è positiva sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti amministrativi; diversamente, l'esito è negativo.

**1.1. Valutazione dei dati raccolti acquisiti nel corso del sopralluogo**

Per tutti i dati presi in esame nel corso dell'accertamento viene effettuata una valutazione che si conclude con un esito positivo o negativo.

La valutazione della correttezza dei dati ai fini dell'accertamento è effettuata in conformità ai criteri riportati di seguito.

**a) Valutazione dei dati definiti da un valore numerico**

Per i dati definiti da un valore numerico sono previste due differenti tolleranze, secondo quanto riportato nella Tabella 4.1, di cui una è applicata alla misura effettuata dagli ispettori e l'altra al valore dichiarato dal Soggetto certificatore all'atto del deposito dell'ACE nel Catasto Energetico regionale degli edifici.

L'esito della valutazione di queste grandezze si ritiene positivo qualora la differenza tra il valore dichiarato dal Soggetto certificatore e quello rilevato dagli ispettori rientri nella tolleranza prevista; diversamente l'esito è ritenuto negativo.

Il dato dichiarato dal Soggetto certificatore è positivo qualora si verifichino contemporaneamente le due condizioni seguenti:

$$X_{Rilevata} \cdot (1+t_i) \geq X_{Dichiarata} (1-t_c)$$

e

$$X_{Rilevata} \cdot (1-t_i) \leq X_{Dichiarata} (1+t_c)$$

dove:

$X_{Rilevata}$  è il valore del parametro rilevato dagli ispettori in fase di sopralluogo;

$X_{Dichiarata}$  è il valore del parametro dichiarato dal Soggetto certificatore;

$t_i$  è la tolleranza applicata al valore rilevato dagli ispettori (si veda tab. 4.);

$t_c$  è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal Soggetto certificatore (si veda tab. 4).

Grandezza		U.M.	Tolleranza Ispettore [t <sub>i</sub> ]	Tolleranza Soggetto certificatore [t <sub>c</sub> ]	
<b>INVOLUCRO</b>					
	Superficie utile	[m <sup>2</sup> ]	4%	5%	
	Volume netto	[m <sup>3</sup> ]	4%	5%	
	Superficie disperdente dell'elemento rilevato	[m <sup>2</sup> ]	4%	5%	
<b>IMPIANTO</b>					
<b>Sottosistema di generazione</b>					
GENERATORE TRADIZIONALE	Potenza termica nominale al focolare *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	± 2 kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	± 3 kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	± 5 kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	± 8 kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	± 10 kW
	Rend. termico utile (alla potenza nominale)	[%]	± 2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	[%]	0%	20%	
GENERATORE MULTISTADIO	Potenza termica nominale al focolare massima *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	± 2 kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	± 3 kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	± 5 kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	± 8 kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	± 10 kW
	Rend. termico utile (alla potenza nominale)	[%]	± 2		
	Perdite al camino a bruciatore acceso	[%]	0%	20%	

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

GENERATORE A CONDENSAZIONE	Potenza termica nominale al focolare *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 2$ kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 3$ kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 5$ kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 8$ kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 10$ kW
	Rend. termico utile (alla potenza nominale)	[%]	$\pm 2$		
Perdite al camino a bruciatore acceso		[%]	0%	20%	
GENERATORE A CONDENSAZIONE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 2$ kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 3$ kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 5$ kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 8$ kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 10$ kW
	Rendimento termico utile alla potenza termica massima	[%]	$\pm 2$		
Perdite al camino a bruciatore acceso		[%]	0%	20%	
GENERATORE AD ARIA CALDA	Potenza termica nominale al focolare *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 2$ kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 3$ kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 5$ kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 8$ kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 10$ kW
	Rendimento termico utile	[%]	$\pm 2$		
POMPA DI CALORE	Potenza termica nominale *	[kW]	5%	5%	
	COP/GUE mensile	[-]	0%	15%	
	Temperatura nominale dell'evaporatore	[°C]	$\pm 1$		
TELERISCALDAMENTO	Potenza termica nominale *	$P_n \leq 35$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 2$ kW
		$35 < P_n \leq 50$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 3$ kW
		$50 < P_n \leq 116$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 5$ kW
		$116 < P_n \leq 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 8$ kW
		$P_n > 350$ kW	[kW]	0 kW	$\pm 10$ kW
	Fattore di conversione in energia primaria	[-]	0%	5%	
COGENERAZIONE	Potenza elettrica erogata *	[kW]	0%	5%	
	Rendimento elettrico	[%]	$\pm 0,5$		
	Rendimento termico	[%]	$\pm 0,5$		
<b>Ausiliari elettrici</b>					
	Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di distribuzione *	[kW]	0%	10%	
	Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione	[kW]	0%	10%	
	Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo *	[kW]	0%	10%	
<b>Recuperatore di calore</b>					
	Efficienza recuperatore di calore	[%]	$\pm 2$		
	Potenza ausiliari recuperatore/ausiliari sottosistema trattamento aria *	[kW]	0%	10%	
<b>FONTI RINNOVABILI</b>					
<b>Solare termico</b>					
	Superficie apertura campo solare	[m <sup>2</sup> ]	3%	5%	
	Potenza nominale dei circolatori	[kW]	0%	10%	
	Capacità nominale accumulo	[l]	0%	10%	
<b>Solare fotovoltaico</b>					
	Superficie captante	[m <sup>2</sup> ]	3%	5%	
	Potenza di picco	[kW]	0%	5%	

**NB: l'accertamento sulle grandezze contrassegnate da "\*" è da condursi nei soli casi in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di certificazione energetica**

Tabella 4: Elenco delle tolleranze applicate ai dati rilevati definiti da valore numerico

b) Valutazione dei dati derivanti da parametri tabulati

Alcune grandezze riportate nella procedura di calcolo definita all'allegato E della DGR VIII/5018 e s.m.i., sono predefinite e tabulate.

Per questi parametri l'esito del controllo si intende positivo se il valore dichiarato dal Soggetto certificatore e quello rilevato dagli ispettori coincidono diversamente se i valori predetti non coincidono l'esito s'intende negativo.

c) Criterio di valutazione dei dati arbitrari

Per alcuni parametri, definiti arbitrari, è prevista l'indicazione da parte dell'ispettore incaricato della coerenza del dato dichiarato

dal Soggetto certificatore rispetto a quanto rilevato. In questo caso l'esito si intende positivo se il valore dichiarato dal Soggetto certificatore è coerente con lo stato di fatto, diversamente l'esito è negativo.

d) Ulteriori dati nel rilievo - criteri di valutazione

Per le grandezze considerate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall'ispettore e per le grandezze non considerate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall'ispettore, la verifica risulta negativa ( $e_i = 1$ ) e si applicano i relativi pesi associati all'errore.

e) Verifica conformità ex DGR VIII/5018 e s.m.i.

Durante le attività di accertamento sarà valutata anche la conformità del procedimento di rilascio dell'ACE.

f) Impedimento al sopralluogo

Nel caso in cui il proprietario dell'edificio oggetto dell'accertamento o suo delegato impediscano agli ispettori incaricati dell'accertamento di accedere all'edificio oppure alla sua centrale termica l'ACE oggetto di accertamento non sarà considerato valido e sarà pertanto cancellato dal Catasto Energetico Edifici Regionale.

### 1.1.2 Definizione dell'esito dell'accertamento

Per ogni ACE sottoposto ad accertamento, si definisce la seguente funzione penalità:

$$F.P. = \sum_i e_i * p_i$$

dove:

$e_i$  è l'esito del controllo sull'i-esima grandezza;  
 $p_i$  è il peso relativo all'errore riferito all'i-esima grandezza.

L'esito dell'accertamento sulla grandezza i-esima,  $e_i$ , è definito sulla base delle modalità riportate al precedente paragrafo ed assume valore 0 nel caso di verifica positiva e 1 nel caso di verifica negativa.

Il peso attribuito all'errore riferito all'i-esima grandezza,  $p_i$ , è definito nelle Tabelle 5, 6, 7.

Grandezza		Peso dell'errore $p_i$
<b>INVOLUCRO</b>		
	Superficie utile	8
	Volume netto	6
	Superficie disperdente dell'elemento rilevato	6
<b>IMPIANTO</b>		
<b>Sottosistema di generazione</b>		
GENERATORE TRADIZIONALE	Potenza termica nominale al focolare	4
	Rendimento termico utile (alla potenza nominale)	2
	Perdite al camino a bruciatore acceso	4
GENERATORE MULTISTADIO	Potenza termica nominale al focolare massima	4
	Rendimento termico utile (alla potenza nominale)	2
	Perdite al camino a bruciatore acceso	4
GENERATORE A CONDENSAZIONE	Potenza termica nominale al focolare	4
	Rendimento termico utile (alla potenza nominale)	2
	Perdite al camino a bruciatore acceso	4
GEN. A CONDENSAZIONE MULTISTADIO O MODULANTE	Potenza termica nominale al focolare massima	4
	Rendimento termico utile alla potenza termica massima	2
	Perdite al camino a bruciatore acceso	4
GEN. AD ARIA CALDA	Potenza termica nominale al focolare	4
	Rendimento termico utile	2
POMPA DI CALORE	Potenza termica nominale	4
	COP/GUE mensile	6
	Temperatura nominale dell'evaporatore	4
TELERISCALDAMENTO	Potenza termica nominale	4
	Fattore di conversione in energia primaria	2
COGENERAZIONE	Potenza elettrica erogata	4
	Rendimento elettrico	2
	Rendimento termico	2
<b>Ausiliari elettrici</b>		
	Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di distribuzione	2
	Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione	2

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

	Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo	2
<b>Recuperatore di calore</b>		
	Efficienza recuperatore di calore	6
	Potenza ausiliari recuperatore/ausiliari sottosistema trattamento aria	2
<b>FONTI RINNOVABILI</b>		
<b>Solare termico</b>		
	Superficie apertura campo solare	2
	Potenza nominale dei circolatori	2
	Capacità nominale accumulo	2
<b>Solare fotovoltaico</b>		
	Superficie captante	2
	Potenza di picco	4

Tabella 5: Pesi relativi ad errori commessi su dati rilevati definiti da valore numerico

Grandezza		Peso dell'errore $p_i$
<b>INVOLUCRO</b>		
	Ventilazione	6
<b>IMPIANTO</b>		
<b>Sottosistema di generazione</b>		
	Ubicazione del generatore di calore	8
	Tipologia di impianto	4
	Modalità di produzione	6
	Combustibile	2
<b>Sottosistema emissione</b>		
	Tipologia dei terminali di emissione	6
<b>Sottosistema di distribuzione</b>		
	Elettropompa	2
<b>FONTI RINNOVABILI</b>		
<b>Solare termico</b>		
	Utilizzo	6
	Tipologia collettore	4
	Esposizione	4
<b>Solare fotovoltaico</b>		
	Tipo di modulo	4
	Esposizione	4

Tabella 6: Pesi relativi ad errori commessi su dati rilevati derivanti da parametri tabulati

Grandezza		Peso dell'errore $p_i$
<b>INVOLUCRO</b>		
	Volume lordo	20
	Destinazione d'uso	20
	Ricambi orari	6
	Trasmittanza termica della superficie disperdente dell'elemento rilevato	6
	Orientamento dell'elemento rilevato	2
<b>IMPIANTO</b>		
	Temperatura media dell'acqua nel generatore	6
	Tipologia di generatore di calore	8
	Volume di accumulo	2
	Ripartizione potenza termica ed elettrica del generatore	20
<b>EDIFICIO</b>		
	Interventi migliorativi	2

Tabella.7: Pesi relativi ad errori commessi su dati rilevati derivanti da dati arbitrari

Affinché l'esito del controllo sia positivo occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Funzione penalità F.P. < 20
- Superficie utile  $< (1+0,15)$  Superficie utile <sub>rilevata</sub>
- Volume netto  $> (1-0,15)$  Volume netto <sub>rilevato</sub>
- Superficie solare fotovoltaico  $< (1+0,15)$  Superficie solare fotovoltaico <sub>rilevato</sub>

Nel caso in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di accertamento, alle precedenti condizioni sono aggiunte la seguenti:

- Potenza termica nominale al focolare  $P_{dichiarata} > (1-0,30)$  Potenza termica nominale al focolare  $P_{rilevata}$
- COP/GUE mensile  $COP_{dichiarato} < (1+0,30)$  COP/GUE mensile  $COP_{rilevato}$

L'esito si intende in ogni caso negativo qualora il Soggetto certificatore abbia modificato qualsivoglia dato numerico proposto dalla procedura di calcolo tramite valori tabulati, in assenza di documentazione tecnica che ne giustifichi il cambiamento e ciò abbia comportato un miglioramento delle performance energetiche dell'edificio.

## **2. Criteri di definizione dell'esito dell'accertamento relativo agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari ai quali non è stato allegato l'ACE e dei contratti di locazione registrati successivamente al 1 luglio 2010**

Per accertamenti su atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari ai quali non è stato allegato l'ACE, l'accertamento si intende negativo se dalle informazioni raccolte nel corso del sopralluogo da parte degli ispettori si evince chiaramente che l'edificio oggetto di transazione al momento della stipula dell'atto era dotato di impianto termico. Diversamente l'accertamento è da intendersi positivo.

Per accertamenti relativi a contratti di locazione registrati successivamente al 1 luglio 2010, l'accertamento si intende negativo se l'ACE riferito all'oggetto della locazione non è stato depositato nel Catasto Energetico regionale degli edifici e se dalle informazioni raccolte rilevate nel corso del sopralluogo da parte degli ispettori si evince chiaramente che l'edificio oggetto di locazione, al momento della stipula del contratto, era dotato di impianto termico. Diversamente l'accertamento è da intendersi positivo.

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 18 gennaio 2012

**D.d.u.o. 11 gennaio 2012 - n. 55**  
**Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Riccomassimo, in Comune di Bagolino (BS). Proponente: Consorzio elettrico di Storo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO  
SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
OMISSIS  
DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Riccomassimo, nel Comune di Bagolino (BS), presentato dal Consorzio Elettrico di Storo, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a. il taglio della vegetazione esistente, in particolare lungo il tracciato della condotta forzata, dovrà essere limitato allo stretto necessario alla realizzazione dell'opera; al termine dei lavori lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato ed ove possibile ripiantumato con essenze arboree autoctone;

b. l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, secondo le indicazioni di cui alla d.g.r. VIII/2121 del 15 marzo 2006, al fine di migliorare quanto più possibile l'inserimento paesaggistico delle opere in questione mitigandone l'impatto; in particolare, in sede di progettazione esecutiva dovrà essere specificato quanto segue:

b.1. verificare che i materiali di costruzione e finitura utilizzati per l'opera di presa e per l'edificio della centrale di produzione consentono un corretto inserimento paesaggistico consono con l'ambito territoriale interessato, mediante l'utilizzo di materiali tradizionali [pietra, legno], terreno vegetale ed elementi arbustivi autoctoni;

b.2. che le aree interessate da cantieri siano completamente ripristinate, così anche il percorso della condotta forzata;

c. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto, in particolare:

c.1. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

c.2. dovrà essere evitato il contatto diretto dell'acqua con i getti di calcestruzzo fresco;

c.3. i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica, ovvero tra metà ottobre e febbraio;

d. le opere per il passaggio dei pesci dovranno essere concordate con l'autorità competente, come definita dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2003, valutando in particolare se le condizioni morfologiche e topografiche rendono possibile la realizzazione di un passaggio per pesci tipologicamente definito nella letteratura di settore come «passaggio naturalistico» o «closet o nature» [d.g.r. 20557/2005 e d.g.r. 48740/2000], in modo da costituire intervento di riqualificazione paesistico - ambientale;

e. dovranno essere individuate ed eseguite, in accordo con la Provincia di Bergamo e Arpa [in termini di frequenza, durata, sezioni di indagine, tipologia di analisi], le attività di monitoraggio delle portate idriche, dello stato termico [temperatura del tratto sotteso e gradiente], chimico e biologico [macrodescrittori di cui al d.lgs. 152/2006, IBE, fauna ittica], al fine di valutare gli effetti delle nuove opere sulle specie presenti, in particolare quelle di maggior pregio [fauna ittica];

f. nello specifico si demanda alla Provincia di Bergamo, autorità competente al rilascio della concessione, la determinazione del DMV, fermo restando quanto sopra e nel seguito esposto:

f.1. ai fini di una maggiore tutela del torrente Riccomassimo, dovrà essere esplicitamente prevista la possibilità di adeguare il valore del DMV a seguito dei risultati dei monitoraggi di cui alla precedente lettera f);

f.2. andrà valutata - tenendo conto anche delle particolari condizioni ambientali [gelo delle acque nel periodo invernale con conseguente riduzione dell'habitat

disponibile, ecc.] - l'opportunità di prevedere una modulazione del DMV;

g. l'edificio della centrale idroelettrica dovrà essere realizzato con tecniche e materiali in grado di garantire l'isolamento acustico;

h. il Proponente, oltre alle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto, dovrà monitorare la funzionalità del passaggio per la fauna ittica e l'eventuale impatto diretto sull'ittiofauna, prevedendo, se del caso, opportune misure manufattive e mitigative;

2. la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto al Consorzio Elettrico di Storo (Proponente);

4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Bagolino;

- Provincia di Brescia;

- Arpa Lombardia - sede centrale di Milano;

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente  
Filippo Dadone

**D.d.u.o. 11 gennaio 2012 - n. 56**  
**Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Serio, in**  
**Comune di Villa di Serio (BG). Proponente: CO. BE. MA Business**  
**s.r.l. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto**  
**ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. r. 5/2010**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO  
 SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS  
 DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Serio, nel Comune di Villa di Serio (BG), presentato dalla CO. BE. MA. Business s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di mitigazione e prevenzione individuati dal Proponente;

b. si demanda all'Autorità idraulica competente la verifica riguardo al mantenimento dell'efficacia del canale scolmatore in caso di evento di piena, durante la fase di esercizio dell'impianto;

c. l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, secondo le indicazioni di cui alla d.g.r. VIII/2121 del 15 marzo 2006, al fine di migliorare quanto più possibile l'inserimento paesaggistico delle opere in questione mitigandone l'impatto; in particolare, in sede di progettazione esecutiva dovrà essere specificato quanto segue:

c.1. verificare che i materiali di costruzione e finitura utilizzati per l'edificio della centrale di produzione consentano un corretto inserimento paesaggistico consono con l'ambito territoriale interessato, mediante l'utilizzo di materiali tradizionali [pietra, legno, terreno vegetale, elementi arbustivi autoctoni, ecc];

c.2. che le aree interessate da cantieri siano completamente ripristinate, così anche il percorso della condotta forzata;

d. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto, in particolare:

d.1. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

d.2. dovrà essere evitato il contatto diretto dell'acqua con i getti di calcestruzzo fresco;

d.3. i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica, ovvero tra metà ottobre e febbraio;

e. le opere per il passaggio dei pesci dovranno essere concordate con l'autorità competente, come definita dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2003, valutando in particolare se le condizioni morfologiche e topografiche rendono possibile la realizzazione di un passaggio per pesci tipologicamente definito nella letteratura di settore come «passaggio naturalistico» o «closet o nature» [d.g.r. 20557/2005 e d.g.r. 48740/2000], in modo da costituire intervento di riqualificazione paesistico - ambientale;

f. nello specifico si demanda alla Provincia di Bergamo, autorità competente al rilascio della concessione, la determinazione del DMV;

g. dovranno essere individuate ed eseguite, in accordo con la Provincia di Bergamo e ARPA le attività di monitoraggio necessarie per valutare gli effetti delle nuove opere sul corpo idrico d'interesse, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità fissato dal Piano di Gestione al 2015;

h. le opere di ripristino del canale scolmatore dovranno essere realizzate, laddove tecnicamente possibile, nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica;

i. l'edificio della centrale idroelettrica dovrà essere realizzato con tecniche e materiali in grado di garantire l'isolamento acustico;

j. il Proponente, oltre alle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto, dovrà monitorare la funzionalità del passag-

gio per la fauna ittica e l'eventuale impatto diretto sull'ittiofauna, prevedendo, se del caso, opportune misure manufattive e mitigative;

2. di demandare alla Provincia di Bergamo la verifica di compatibilità dell'opera anche alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/2004;

3. la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla società CO. BE. MA. Business Srl (Proponente);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Villa di Serio;
- Provincia di Bergamo;
- Arpa Lombardia - sede centrale di Milano;

6. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente  
 Filippo Dadone